

SEDUTA

56.

SITZUNG

2-7-1951

Presidente: MAGNAGO

vice-presidente: MENAPACE



Ore 9.45.

PRESIDENTE: Signori, la seduta è aperta. Si procede all'appello nominale.

BENEDIKTER (S.V.P.): (*procede all'appello nominale*).

PRESIDENTE: La seduta è validamente costituita. Si procede alla lettura del processo verbale del 12 aprile 1951.

BENEDIKTER (S.V.P.): (*legge il processo verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale?

SCOTONI (P.C.I.): Non ricordo adesso con esattezza in quale seduta, ma ho presentato una interrogazione sulla Trento-Malé e sul fatto che la commissione del Senato ne ha discusso la legge. Non l'ho sentita accennare.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Era nella seduta precedente.

SCOTONI (P.C.I.): Non è più stata discussa?

PRESIDENTE: Non è stata discussa? Lei ha la copia di questa interrogazione? Si

potrebbe vedere subito. Sono state discusse tutte le interrogazioni e interpellanze, sempre che non fossero decadute per assenza dell'interrogante.

SCOTONI (P.C.I.): Vuole vedere? Perché può darsi che io non fossi stato presente. Era un'interrogazione per sapere che cosa intendeva fare la Giunta, se ben ricordo, a proposito del fatto che contemporaneamente ai nostri lavori, o quasi, si era riunita o era in discussione presso la Commissione trasporti del Senato, la legge sul finanziamento della Trento-Malé.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Era precedente!

SCOTONI (P.C.I.): Era precedente? Può darsi. Giacché ho la parola, signor Presidente, volevo dire un'altra cosa, in ordine ai lavori del Consiglio. Chiedo se i colleghi ritengono, e lei anzitutto come Presidente dell'Assemblea, opportuno di fare una specie di orario unico, anticipare alla mattina alle nove e protrarre fino alle 14, in modo da non dover sopportare le ore più calde del pomeriggio, e forse, nello stesso tempo dare la possibilità alla Giunta ed agli Assessori di fare il loro lavoro ordinario. Anticipare la mattina la convocazione alle nove, e continuare fino alle 14.

PRESIDENTE: Se i treni arrivano prima delle nove da Trento, si potrebbe cominciare alle nove in punto, e continuare fino alle 14. C'è qualcuno che chiede la parola su questa proposta, di iniziare alle nove e continuare fino alle 14, o anche alle 14,30?

PARIS (P.S.I.): Bisognerebbe terminare alle 2, perché alle 2,35 abbiamo il diretto per Trento. Facciamo tutta una tirata e forse è una comodità per la Giunta!

PRESIDENTE: Es ist der Vorschlag gemacht worden, anstatt um ½ 10 Uhr um 9 Uhr mit der Sitzung anzufangen, bis 2 Uhr nachmittags durchgehend zu arbeiten und nachmittags keine Sitzung abzuhalten, weil es nachmittags sehr warm ist. Wenn einer der Regionalräte etwas zu sagen hat, möchte er sich dazu äussern. Heute werden wir um 2 Uhr die Sitzung beenden und morgen um 9 Uhr wieder beginnen.

Nessuno è contrario a questa proposta del consigliere Scotoni? Se è così, oggi finiamo alle 2. Veramente non abbiamo iniziato alle 9, ma domani cominceremo alle 9 in punto; i treni arrivano in tempo, e finiamo alle 14. Va bene, rimane stabilito così.

L'interrogazione urgente del consigliere Scotoni è stata presentata l'8 febbraio 1951 e concerne appunto la ferrovia Trento-Malé, ed è stata trattata in Consiglio regionale il 21 febbraio 1951.

SCOTONI (P.C.I.): Grazie!

PRESIDENTE: Voglio comunicare ai consiglieri che mercoledì alle 14,30 sarà dato al Cinema Centrale un film di propaganda turistica per la Regione, che l'Assessore al turismo aveva piacere di far vedere ai consiglieri. Io ho combinato con il cinema per le 14,30. Lo

dico adesso cosicché i signori consiglieri non prendano impegni per mercoledì.

(Mittwoch um ½ 3 Uhr nachmittags wird im Zentralkino in Bozen ein Fremdenverkehrswerbefilm für die Region gezeigt, u. zw. wird dieser Film für die Regionalräte aufgeführt. Dieser Fremdenverkehrswerbefilm ist im Auftrag des Assessorates für Fremdenverkehr der Region gedreht worden und wird den Regionalräten gezeigt. Also, Mittwoch um ½ 3 Uhr im Zentralkino!).

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Anche la stampa può essere presente?

PRESIDENTE: Ai sensi dell'articolo 51 del regolamento interno, punto b), comunico le iniziative di carattere legislativo e loro eventuale sviluppo:

I. Leggi viste dal Commissario del Governo e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione:

1) Legge regionale 17 aprile 1951, n. 1 — « *Ratifica del decreto del Presidente della Giunta regionale 11 - 12 - 1950, n. 3, concernente variazioni di bilancio per l'esercizio 1950* ».

(Bollettino Ufficiale n. 12 del 30-4-1951).

2) Legge regionale 30 maggio 1951, n. 3 — « *Erogazione di contributi per l'esecuzione di lavori pubblici e di opere di interesse generale* ».

(Bollettino Ufficiale n. 18 del 20-6-1951).

3) Legge regionale 30 maggio 1951, n. 4 — « *Concorso da parte della Regione nelle spese per la sistemazione ed asfaltatura delle strade provinciali* ».

(Bollettino Ufficiale n. 18 del 20-6-1951).

4) Legge regionale 30 maggio 1951, n. 5 — « *Approvazione del piano finanziario rela-*

tivo alla impresa di colonizzazione agricola del Comprensorio di „La Vega sur de La Serena” ».

II. Leggi viste dal Commissario del Governo, non ancora pubblicate:

1) Legge regionale 28 aprile 1951, n. 2 — « Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1951 ».

III. Disegni di legge in attesa di approvazione da parte del Consiglio regionale:

Vedi Ordine del giorno del 25-6-1951 protocollo n. 1601 per la seduta del Consiglio regionale 2 luglio 1951.

IV. Disegni di legge che trovansi in esame presso le competenti Commissioni legislative:

1) « Disegno di legge per l'incremento dell'edilizia di tipo economico ».

(Esame ultimato, con contemporanea stesura della relazione da parte della Commissione legislativa ai lavori pubblici in data 30 giugno 1951).

2) « Disegno di legge regionale per la rilevazione e revisione delle licenze di commercio ».

(Esame ultimato. In elaborazione la relazione della Commissione legislativa all'industria, commercio, turismo e trasporti).

3) « Disegno di legge — Autorizzazione supercontribuzioni per l'anno 1951 e convalida supercontribuzioni per l'anno 1950 per il Comune di Rovereto ».

(Come sopra al n. 2).

4) « Disegno di legge — Autorizzazione supercontribuzioni per l'anno 1951 e convalida supercontribuzioni per l'anno 1950 per il Comune di Bolzano ».

(Come sopra al n. 2).

5) « Disegno di legge — Autorizzazione di supercontribuzioni comunali per l'anno 1951, ai sensi dell'articolo 69 dello Statuto ».

(Come sopra al n. 2).

6) « Disegno di legge — Trasferimento della sede del Comune di Lavarone ».

(Iniziato l'esame da parte della Commissione legislativa agli affari generali).

V. Disegni di legge da sottoporsi all'esame delle competenti Commissioni legislative:

1) « Ricostituzione dei Comuni autonomi di Carisolo, Giustino e Massimeno ».

2) « Ricostituzione dei Comuni autonomi di Banco, Casez e Sanzeno ».

3) « Ricostituzione dei Comuni autonomi di Montagne e Preore ».

4) « Ricostituzione del Comune autonomo di Fivè ».

VI. Leggi e disegni in sospenso :

1) « Legge regionale 9 novembre 1950, n. 19 per le Cooperative ».

Approvata in ripresentazione, dopo il rinvio della prima stesura (legge regionale 13 dicembre 1949, n. 10) da parte del Commissario del Governo, dal Consiglio regionale nella seduta del 9-11-1950 con voti favorevoli 35, voti contrari 3 ed astenuti 1, non è stata trasmessa al Commissario del Governo per il « visto », ma trattenuta dal competente Assessore per lo studio di ulteriori modifiche da apporlarvi.

2) « Disegno di legge per il servizio antincendi ».

(Es wurde von mir die derzeitige Situation der Gesetzgebung dargebracht, und zwar welche Gesetze in der Zwischenzeit von der

Regierung genehmigt wurden, mit dem «visto» versehen und somit veröffentlicht worden sind, jene Gesetze, die, obwohl genehmigt, noch nicht veröffentlicht wurden, die Gesetze, die heute auf der Tagesordnung sich befinden, Gesetzentwürfe, die derzeit in Behandlung der Kommissionen und somit noch nicht fertig sind, weil der Bericht der Kommission fehlt, Gesetze, die eingelangt sind, aber noch nicht zur Behandlung den Kommissionen übergeben wurden, das Gesetz über die Genossenschaften, welches zweimal vom Regionalrat verabschiedet, jedoch noch nicht der Regierung zur Genehmigung weitergeleitet worden ist).

PRESIDENTE: Dò lettura delle interpellanze e interrogazioni pervenute, che verranno discusse alla fine della sessione, come appare dall'Ordine del giorno.

Interpellanza firmata dal consigliere Menapace riguardante la situazione dei Comuni nei confronti delle sezioni locali dei Vigili del fuoco e le forniture agli stessi, di data 2 luglio 1951: « *Interpello l'Assessore agli affari generali per conoscere quali provvedimenti egli intenda adottare per superare l'attuale confusa e gravosa situazione dei Comuni nei confronti delle sezioni locali dei Vigili del Fuoco verso i quali esiste sempre l'oneroso contributo statale, mentre sui Comuni vengono fatte pressioni perché acquistino dal Corpo dei Vigili il materiale antincendi;*

per conoscere se non gli risulti che siano state eseguite forniture di attrezzi preparati con materiale scadente, presto divenuti inservibili, e che tali forniture provengono dal Corpo dei Vigili del Fuoco;

e per chiedere, infine, se l'interesse dei Comuni e dei cittadini non richiama, da parte della Regione, il controllo sopra iniziative monopolistiche nel campo dell'attrezzatura antincendi ».

Le copie di queste interpellanze perverranno agli Assessori.

Interpellanza di carattere urgente del consigliere Menapace, rivolta all'Assessore all'industria, commercio e turismo per conoscere i motivi che hanno reso inoperante la legge 27 ottobre 1950, n. 910, pure di data 2 luglio 1951: « *Interpello l'Assessore all'industria e commercio per conoscere i motivi che hanno reso fino ad oggi inoperante un testo della massima importanza quale è la legge 27 ottobre 1950, n. 910;*

per sapere quali passi siano stati fatti verso il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, in vista di effettuare presso istituti privati autorizzati le operazioni di credito industriale a medio termine, previste dall'articolo 1 della legge stessa;

per essere informato delle ragioni che hanno resi infruttuosi i passi eventualmente fatti a tale scopo e lasciato inutilizzato lo stanziamento dei 180 milioni iscritti in bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51, quale contributo statale negli interessi, ai sensi dell'articolo 3 della legge citata;

e per conoscere l'atteggiamento dell'Assessorato nei confronti delle numerose proposte, già da tempo note all'Associazione degli industriali della Provincia di Trento, che permetterebbero l'apertura di sane e solide attività industriali in vari luoghi della Provincia, assorbendo una notevole quota della manodopera disoccupata ».

Interpellanza di carattere urgente del consigliere Menapace, rivolta all'Assessore all'industria, commercio, turismo e trasporti riguardante il disegno di legge per il potenziamento della Ferrovia Trento-Malé, di data 2 luglio 1951: « *Interpello l'Assessore regionale all'industria, commercio, turismo e trasporti per sapere se abbia preso nota dell'avvenuta appro-*

vazione di un ordine del giorno, presentato alla Commissione trasporti della Camera il giorno 16 marzo 1951, discutendosi il disegno di legge per il potenziamento della Ferrovia Trento-Malé, ordine del giorno nel quale si chiede che venga sentita la Regione prima che i Ministeri competenti abbiano da esprimere il loro giudizio intorno alla soluzione tecnica del potenziamento in parola;

e per chiedere se non ritenga di dover prestare la massima attenzione a un tale ordine del giorno, approvato senza opposizione da una Commissione parlamentare che si trovava convocata in sede deliberante ».

STROBL (S.V.P.): Herr Präsident, wenn Sie es uns übersetzen möchten!

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Chiedo che le traduzioni vengano fatte dall'interprete. C'è l'interprete e l'avete assunto voi stessi. Ogni consigliere ha diritto di chiedere la traduzione; ma la traduzione va fatta dall'interprete.

PRESIDENTE: Le interpellanze sono state presentate in questo momento. Io non so se sia possibile fare una traduzione precisa.

(Die Übersetzung liegt noch nicht vor, aber diese Anfrage wird noch einmal verlesen, kurz vor der Behandlung am Ende dieser Session. Und dann wird sie übersetzt. Wünscht jemand, dass sie sofort übersetzt wird?).

(Segue traduzione delle interpellanze).

PRESIDENTE: Interpellanza del consigliere Remo Defant per la costituzione di una commissione per le zone depresse della Regione, del 2 luglio 1951: « Interpello il signor Presidente della Giunta regionale per conoscere se egli ritiene tuttora opportuna la costituzione di una Commissione per le zone depresse

della Regione ed in modo particolare della Provincia di Trento ».

Interpellanza del consigliere Remo Defant del 2 luglio 1951 per conoscere se l'avvocato Rosa intenda avviare degli studi di rilevazione statistica in materia di igiene e sanità: « Interpello il signor Assessore agli affari sociali, avvocato Rosa, per conoscere se egli intende avviare nella Regione e specificatamente nelle Provincie di Trento e di Bolzano dei seri studi di rilevazione statistica in materia di igiene e sanità ».

Interpellanza del consigliere Caminiti sul personale della Regione. Questa era già stata presentata altra volta e decaduta per assenza del firmatario: « Il sottoscritto consigliere regionale dottor Marcello Caminiti, si onora presentare la seguente interpellanza per conoscere:

1) il numero dei dipendenti assunti, ex novo, dall'ente Regione a partire dalla costituzione dello stesso, fino alla data in cui verrà data la risposta alla presente interpellanza;

2) quali criteri siano stati adottati per determinare il trattamento economico del personale assunto;

3) quali criteri siano stati adottati nella scelta del personale assunto;

4) se e quali elementi della provincia di Bolzano, appartenenti ad entrambi i gruppi etnici, siano stati assunti presso l'ente Regione;

5) in base a quali provvedimenti legislativi e regolamentari è stato disposto il trattamento economico di ciascun dipendente;

6) se nel determinare il trattamento economico dei singoli dipendenti della Regione, sia stato tenuto conto del titolo di studio e degli altri requisiti appartenenti a ciascuno di essi;

7) *se la Giunta ritenga regolamentare, sia pure in via provvisoria, tutta la questione concernente le assunzioni di personale ed entro quale termine tale regolamentazione sia considerata possibile* ».

Interpellanza dei consiglieri Forer e Thaler, del 2 luglio 1951, sul disegno di legge delle Cooperative: *« Il Consiglio regionale, nella sua seduta del 13.12.1949 e dopo l'avvenuto rinvio da parte del Governo, il 9.11.1950 ha approvato nuovamente, previa modifica di alcuni articoli, il disegno di legge per la sorveglianza sulle " Cooperative " proposto dalla Giunta regionale. Nonostante che sia trascorso il termine di 30 giorni, previsto dall'articolo 49 dello Statuto di autonomia per la promulgazione, da allora nè si è provveduto alla promulgazione della legge, nè si è avuto notizia di un nuovo rinvio da parte del Governo, nè sono stati sottoposti ai consiglieri regionali degli ulteriori qualsiasi emendamenti modificativi della legge.*

Sta di fatto, invece, che con il 30 giugno 1951, a sensi della legge statale 10.8.1950, n. 695, per le Cooperative esistenti, è scaduto il termine ultimo utile alla presentazione delle domande di iscrizione nei Registri prefettizi, sancito dalla legge statale sulle Cooperative, e si verificano, pertanto, per le Cooperative esistenti nella regione che, fiduciose nella legislazione regionale e nell'intento di risparmiare un doppio lavoro, nella stragrande maggioranza non hanno ancora presentato questa domanda d'iscrizione di cui alla legge statale, le conseguenze previste dall'articolo 3 della legge 13 marzo 1950 n. 114 (decadenza da tutte le facilitazioni fiscali o di altra natura).

Si desidera sapere, che cosa la Giunta regionale e la Presidenza del Consiglio regionale intendano fare in merito ».

(Segue la traduzione delle interpellanze).

PRESIDENTE: Ordine del giorno : punto 1.) : « Disegno di legge che approva il rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1949 ».

Vorrei avvertire i signori consiglieri che il rendiconto consuntivo stampato che è stato distribuito oggi, sostituisce quello che in precedenza era stato distribuito.

Cominciamo con la lettura della relazione della Giunta. La parola all'assessore Mayr.

MAYR (Assessore alle finanze - S.V.P.):
*« Signori consiglieri,
 la Giunta regionale sottopone alla vostra approvazione il rendiconto consuntivo finanziario dell'esercizio 1949.*

Per l'esattezza esso abbraccia il periodo che va dal 13 dicembre 1948 al 31 dicembre 1949.

Si tratta del primo esercizio, che non poteva fondarsi nè su una precisa regolamentazione legislativa della contabilità e dell'amministrazione, perché tale regolamentazione non esiste; nè su una prassi comunque già stabilita. Questo primo esercizio porta quindi necessariamente con sè le caratteristiche di un esercizio sperimentale.

Che non esista una regolamentazione legislativa in tema di contabilità e di amministrazione regionale appare pacifico. La Regione infatti, in attesa che maturino gli insegnamenti dell'esperienza non ha ancora potuto valersi della competenza legislativa di cui al punto 1° dell'articolo 14 dello Statuto che le attribuisce le facoltà di emanare norme in tema di ordinamento degli uffici regionali. Nè è possibile il riferimento all'articolo 92 dello Statuto stesso, il quale, come è noto, stabilisce che nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato

— perché non esistono leggi dello Stato che disciplinino l'amministrazione del patrimonio e la contabilità della Regione. Esiste la legge che disciplina l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato —; ma ciò, come si comprende, è sostanzialmente diverso. Per applicare alle Regioni la legge che regola l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, sarebbe stato necessario un preciso comando giuridico in tale senso e tale comando non esiste; inoltre sarebbero state necessarie norme di adattamento di tale legge alle strutture ed agli organi della Regione, perché infatti diverse disposizioni della legge dello Stato così come stanno, sarebbero comunque inapplicabili.

In questa situazione la Giunta regionale, come fu più volte occasionalmente dichiarato in Consiglio, aveva ritenuto opportuno tentare di applicare sperimentalmente alla vita della Regione regole di contabilità e di amministrazione che si scostassero da quelle tradizionali delle amministrazioni pubbliche e, pur rispondendo ai necessari requisiti di precisione e di chiarezza, attuassero un metodo semplificato e sciolto da ogni remora formale.

Discussioni che seguirono sull'argomento e contatti avuti con gli organi dello Stato e particolarmente la circostanza che, contro le previsioni del primo momento, anche esse basate al nostro Statuto, è ormai sicuro che gli atti amministrativi della Regione saranno sottoposti al controllo di legittimità, persuasero la Giunta regionale a doversi gradatamente accostare, nello svolgimento dell'attività amministrativa, alle norme contenute nella legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, in quanto applicabili; e così, un po' alla volta, la Giunta regionale è già andata preparandosi — di fatto — alla adozione

di un metodo che non si scosterà di molto dalle norme stesse, adeguatamente adattate.

Un primo esteso abbozzo di una legge regionale che disciplini la materia con questi criteri è già stato passato al vaglio della Giunta che lo riprenderà in esame quanto prima per poi sottoporlo alla Commissione legislativa.

L'esperienza fin qui maturata ha nel frattempo dato all'Amministrazione regionale la dimostrazione che il metodo di contabilità dello Stato può venir adottato senza inconvenienti.

La contabilità dello Stato è semplice e di grande evidenza. Il settore, al contrario, ove una riforma nel senso di una semplificazione è augurabile, è quello delle forme degli atti e delle documentazioni.

Su questo settore dovrà convergere particolarmente l'attenzione del Consiglio quando discuteremo la legge regionale, nell'intento di evitare, fino al limite massimo possibile, le eccessive remore burocratiche.

Nel frattempo, ripetesi, il metodo già concretamente adottato in questo primo esercizio, è andato accostandosi a quello in atto presso le amministrazioni dello Stato.

E quale metodo deve seguire la Giunta in questa situazione di vacanza legislativa, nella presentazione del rendiconto? Quello in vigore presso lo stato o quello in vigore presso le province ed i comuni?

La legge sulla contabilità dello Stato esige che il rendiconto generale venga parificato dalla Corte dei conti che ne fa relazione motivata da presentarsi al Parlamento. Il rendiconto viene a sua volta riveduto dalla Giunta generale del bilancio (a mezzo della Sottogiunta per i consuntivi) che ne riferisce al Parlamento.

Ciò avviene, di regola, entro otto mesi dalla chiusura dell'esercizio.

La legge comunale e provinciale, invece fissa termini perentori al Tesoriere per la pre-

sentazione del conto, il quale viene esaminato dai revisori, deliberato dal Consiglio — normalmente entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio — e quindi sottoposto all'approvazione del consiglio di Prefettura.

La Giunta regionale, in ottemperanza ad una recente deliberazione del Consiglio, ha sottoposto il rendiconto alla revisione della Commissione legislativa del bilancio, integrata a sensi dell'articolo 44 del Regolamento. In questo modo, in attesa della emanazione della legge regionale in materia, si è fatta una corretta applicazione dell'articolo 73, 1° comma, dello Statuto.

Se è consentito anticipare qualche criterio a proposito della legge sulla contabilità ed amministrazione regionale, sembra utile rilevare che, per evitare fino dove possibile ogni empirismo ed ogni perplessità di interpretazione sarà opportuno astenersi dal prendere alcune disposizioni dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato ed altre dalla legge comunale e provin-

ciale ed ispirarsi esclusivamente alle disposizioni della legge sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Ma di ciò si discuterà a suo tempo.

* * *

La Giunta rileva che in sede di presentazione del consuntivo sarebbe utile premettere per i signori consiglieri una relazione generale sull'attività svolta nell'esercizio finanziario di cui trattasi. Ritiene però che tale relazione possa considerarsi già fatta avendo il Presidente della Giunta, nella seduta del 31 gennaio scorso, letto un ampio resoconto delle realizzazioni conseguite e delle iniziative promosse; resoconto che fu poi distribuito ai signori consiglieri e in edizione poligrafata e in relazione a stampa.

Allo scopo di evitare inutili ripetizioni, la Giunta fa quindi richiamo a quella relazione e la ritiene come qui integralmente riportata.

Venendo ora ai risultati della gestione finanziaria si rileva che l'esercizio finanziario 1949 presenta la seguente conclusione:

Riscossioni	L. 1.020.920.279	
Pagamenti	» 425.639.218	
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio		L. 595.281.061
Residui attivi		» 2.003.259.372
	Somma	L. 2.598.540.433
Residui passivi		» 1.927.491.674
	Avanzo d'amministrazione	L. 671.048.759
L'avanzo d'amministrazione è dimostrato nel modo seguente:		
Maggiori entrate	L. 630.661.767	
Minori spese	» 81.657.108	L. 712.318.875
Minori entrate	L. 41.270.116	L. 41.270.116
Maggiori spese	» —	
	Avanzo d'amministrazione	L. 671.048.759

Sinteticamente le maggiori entrate consistettero in:

<i>Imposte ipotecarie</i>	<i>L. 30.912.165</i>
<i>Imposte sul consumo di energia elettrica e gas »</i>	<i>198.860.798</i>
<i>Canoni per la concessione di grande derivazione di acque pubbliche</i>	<i>» 400.194.877</i>
<i>Proventi dalla vendita del Bollettino Ufficiale e dalle inserzioni a pagamento</i>	<i>» 693.927</i>
<i>Totale</i>	<i>L. 630.661.767</i>

L'impostazione dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio 1949 non fu cosa semplice.

Anche in questa materia mancavano le fonti a cui attingere i dati occorrenti con precisione.

Le nostre indagini, intese a stabilire in precedenza quale sarebbe stato poi, a fine esercizio, il gettito delle varie imposte, non potevano condurre a risultati esatti. Né noi, né lo Stato — per forza di cose — eravamo in grado di impostare le entrate tributarie con sicura cognizione. Fu questo il motivo per il quale, in sede di previsione, pur attenendoci a quella prudenza che è indispensabile per non andare incontro a dolorose sorprese, stanziammo cifre che, in realtà, si sono dimostrate poi sensibilmente inferiori ai dati consuntivi.

La previsione di entrata sull'imposta della produzione della energia elettrica è risultata inferiore al gettito accertato in sede consuntiva, con uno scarto di L. 39.472.580

Aggiungendo a questa cifra, la minore entrata di . . . L. 126.106 per le ritenute sugli stipendi al personale e di » 1.671.430 delle contabilità speciali, le quali trovano la loro contropartita nella spesa, si giunge ad un totale per minori entrate di L. 41.270.116 come sopra detto.

Nel corso dell'esercizio finanziario risultano realizzate le seguenti economie, rispetto agli stanziamenti di bilancio:

<i>Assessorato delle finanze</i>	<i>L. 35.033.405</i>
<i>Assessorato dell'agricoltura e delle foreste</i>	<i>» 7.659.587</i>
<i>Assessorato dell'industria, commercio, turismo, trasporti, comunicazioni, cooperazione e credito</i>	<i>» 10.486.311</i>
<i>Assessorato dei lavori pubblici</i>	<i>» 4.004.874</i>
<i>Assessorato degli affari generali</i>	<i>» 6.850.260</i>
<i>Assessorato delle attività sociali e sanità</i>	<i>» 17.622.671</i>
<i>Totale</i>	<i>L. 81.657.108</i>

E' noto che il bilancio dell'Assessorato alle finanze comprende le spese per gli organi e per i servizi generali della Regione, nonché le spese di rappresentanza e le altre spese generali. Comprende, inoltre, le spese economali e quelle che sono proprie dei servizi di finanza e contabilità generale.

Le minori spese realizzate dall'Assessorato alle finanze rappresentano economie di gestione nel vero senso della parola.

Per l'agricoltura e le foreste, si è risparmiato sugli stipendi, sul lavoro straordinario e le trasferte; sulle spese di cancelleria e simili, mentre non si è lesinato sulla erogazione dei fondi stanziati in bilancio per le opere e gli interventi intesi a promuovere l'incremento delle attività agrarie, zootecniche e forestali.

Infatti nel corso dell'esercizio 1949 le somme pagate risultano di L. 28.558.513 e gli impegni residui vigenti ammontano a L. 29 milioni 081.900, per un totale quindi di L. 57.640.413 di fronte ad uno stanziamento integrato di L. 65.300.000 (agricoltura e foreste sono la base dell'economia regionale).

I problemi agricolo-forestali, che naturalmente comprendono anche quelli della zootecnia, occupano costantemente la più viva attenzione della Giunta che, in esecuzione dei criteri di massima dettati dal Consiglio, farà del suo meglio per realizzare iniziative sane e feconde in questo campo.

Nel settore dell'industria e commercio la minore spesa complessiva di L. 6.714.830 riguarda principalmente la voce: incremento della produzione industriale e delle attività commerciali, voce generica che nei successivi esercizi finanziari dovrà costituire oggetto di particolare esame. Per agire in modo efficace in questo settore occorre un adeguato impiego di mezzi e soprattutto occorre uno strumento finanziario apposito, per il quale sono in corso consultazioni col Ministero competente e del quale si è parlato nella relazione al preventivo 1951.

Per le attività turistiche, l'economia di bilancio ammonta a L. 1.609.023 ed è stata realizzata prevalentemente in conseguenza delle minori spese per raduni e convegni e per il funzionamento degli uffici di coordinamento turistico.

Nel campo dei trasporti e delle comunicazioni, in questo primo anno 1949 l'attività dell'Assessorato può definirsi di osservazione e di studio. I fondi — pochi in vero — stanziati in bilancio sono stati perciò accantonati nelle economie per complessive L. 960.000.

Nel campo della cooperazione e del credito i pochi fondi all'uopo stanziati, sono stati impegnati quasi totalmente, salva l'esigua somma di L. 300.000 che risulta in economia.

Questo Assessorato ha, infine, realizzata una economia di bilancio di L. 902.458 nelle spese per il personale e varie d'ufficio.

L'Assessorato ai lavori pubblici aveva a disposizione L. 840.000.000. La somma era cospicua ma si è rilevata insufficiente per far fronte alle necessità prospettate dai comuni che anche ora, quindi già alla fine del secondo esercizio finanziario, continuano a presentare nuove richieste, da ritenere, in linea generale, fondate ed urgenti.

L'Assessorato ha compiuto un lavoro improbo. Ha esaminato, vagiato, classificato e discusso in Giunta diecine e diecine di progetti; ha impegnato per il loro finanziamento 835 milioni 995.126 di lire, mentre 4.004.874 sono stati accantonati in economia non perché risultassero esuberanti, ma per la impossibilità materiale di istruire e perfezionare tutte le pratiche in tempo utile, nonostante l'agilità con la quale l'Ufficio tecnico regionale ha funzionato.

L'Assessorato degli affari generali ha realizzato una economia di L. 1.199.260 nelle spese d'ufficio per la Segreteria, nonché L. 500 mila nell'acquisto di mobili. Ha realizzato inoltre L. 5.151.000 di economie per il servizio antincendi, in quanto, non essendo ancora emanata una legge regionale sull'organizzazione di questo servizio, non si è presentata l'occasione di erogare le spese per i corpi permanenti e per il personale ispettivo regionale.

L'Assessorato delle attività sociali e sanità ha economizzato nelle spese di personale e d'ufficio ed in particolare, non ha avuto modo di erogare interamente i contributi previsti per l'emigrazione ed il rimpatrio, nè i premi a studiosi di problemi di previdenza ed assicurazioni sociali.

* * *

Nel corso dell'esercizio finanziario di cui stiamo parlando, è venuta, inoltre, a palesarsi la necessità di apportare alcune variazioni agli stati di previsione della entrata e della spesa, variazioni di carattere tecnico — alcune — per dare maggiore chiarezza e precisione alle imputazioni; altre per provvedere a spese che non potevano prevedersi all'atto della presentazione e della discussione del bilancio in seno al Consiglio; altre ancora derivanti da nuove entrate alle quali corrispondono nuove spese della medesima natura. Trattasi in questo caso di partite di giro, le quali non erano state inserite nel progetto di bilancio approvato dal Consiglio, ma che successivamente si sono dimostrate necessarie per la buona tenuta delle scritture e per l'esatta allocazione di alcune entrate e di alcune spese che non si possono dire propriamente effettive, nel senso tecnico ed economico della parola.

Così sono stati istituiti i seguenti nuovi capitoli:

in Entrata

Capitolo 7 - Quota a carico del personale per contributi assicurativi previdenziali e varie L. 300.000

Capitolo 8 - Partite che si compensano con la spesa (ritenute erariali per il personale) » 1.000.000

Capitolo 8-bis - Partite che si compensano con la spesa (ritenute erariali per indennità varie) » 1.600.000

Capitolo 9 - Anticipazioni e rimborsi » 905.000.000

Totale in aumento dell'entrata L. 907.900.000

Il capitolo 7 è stato istituito, come si vede, per allogarvi, la quota a carico del personale per contributi assicurativi, previdenziali, ecc., mentre il capitolo 8 serve per allogarvi le ritenute erariali per il personale, vale a dire ricchezza mobile, complementare, ecc.; il capitolo 8-bis a sua volta è stato istituito per allogarvi le ritenute erariali che non riguardano il personale, ma altre persone alle quali la Regione corrisponde indennità varie, ma che non hanno rapporto di impiego; il capitolo 9 tratta delle anticipazioni e dei rimborsi e più precisamente le anticipazioni che la Regione riceve od i rimborsi di somme che la Regione ha anticipate.

Lo Stato, ad esempio, nell'esercizio 1949 non versò alla Regione le somme dovute in applicazione dell'articolo 60, ma versò degli acconti sotto forma di anticipazioni, salvo conguaglio quando fossero stati versati a titolo di pagamento definitivo gli importi dovuti.

Per esigenze di natura contabile queste anticipazioni sono state registrate al capitolo 9. Successivamente, mano a mano che lo Stato versa l'importo a titolo di pagamento effettivo, questo viene registrato all'apposito capitolo del bilancio all'uopo istituito (capitolo 5) e le anticipazioni, invece, vengono restituite.

E' un giro contabile che caratterizza questa partita.

Così può dirsi per altre anticipazioni e rimborsi che riguardano enti pubblici diversi coi quali la Regione è in relazione di dare e di avere.

Questi nuovi capitoli di entrata trovano perfetta contropartita nei nuovi articoli di spesa che qui si riportano:

Capitolo 6 bis - Contributi di previdenza sociale e cassa malattia per il personale L. 300.000

Capitolo 23 bis - Partite che si compensano con la entrata (versamento di ritenute erariali per il personale) » 1.000.000

Capitolo 23 ter - Anticipazioni e rimborsi . . . » 905.000.000

Capitolo 23 quater - Partite che si compensano con l'entrata (versamento di ritenute erariali per indennità varie) » 1.600.000

Totale in aumento della spesa L. 907.900.000

Evidentemente queste variazioni non alterano l'equilibrio del bilancio, perché il loro importo totale in entrata corrisponde perfettamente all'importo totale in uscita, non solo, ma l'entrata fa sorgere automaticamente l'obbligo della corrispondente spesa e viceversa la spesa fa sorgere automaticamente il diritto all'entrata corrispondente.

Sono stati inoltre istituiti i seguenti nuovi capitoli, al cui finanziamento si è dovuto provvedere mediante perelevazione dal fondo delle spese impreviste:

Capitolo 10 bis - Spesa per illuminazione, riscaldamento, pulizia e varie per gli uffici regionali L. 1.000.000

Capitolo 15 bis - Imposte, tasse e contributi a carico del bilancio per indennità ed altre competenze ai consiglieri regionali » 1.700.000

Capitolo 15 ter - Imposte, tasse e contributi a carico del bilancio per indennità ed altre competenze al personale . . » 400.000

Capitolo 22 bis - Spese casuali » 100.000

Capitolo 39 bis - Contributo per acquisto ovini e caprini miglioratori » 510.000

L. 3.710.000

Il capitolo 10 bis non richiede particolare illustrazione, trattandosi di spesa strettamente connessa al normale funzionamento dei servizi regionali; il capitolo 15 bis, a differenza dell'altro — 8 bis —, riguarda le imposte, tasse e contributi a carico dell'ente, esclusa la quota parte a carico dei beneficiari; il capitolo 22 bis si riferisce a piccole erogazioni per spese casuali, mentre il capitolo 39 bis si può definire di integrazione del capitolo 39 del bilancio ove fu preso in considerazione soltanto il miglioramento del bestiame bovino e non anche quello ovino e caprino.

Nel corso dell'esercizio si è manifestata anche la necessità di dover integrare alcuni stanziamenti che si sono dimostrati insufficienti rispetto alle esigenze riscontrate nella pratica attuazione del bilancio. La integrazione è avvenuta mediante prelevamento dal fondo delle

spese impreviste dell'importo di L. 11.290.000
che è stato così ripartito:

Capitolo 1 - Spesa per il
Consiglio regionale . . . L. 1.500.000

Capitolo 3 - Spese di
viaggio del Presidente della
Giunta regionale, del Presi-
dente del Consiglio regionale,
degli Assessori . . . » 1.500.000

Capitolo 5 - Spese per le
Commissioni legislative . . » 200.000

Capitolo 6 - Segreteria
della Presidenza, stipendi e la-
voro straordinario . . . » 2.000.000

Capitolo 6 bis - Contri-
buti di previdenza sociale e
cassa malattia per il personale » 1.300.000

Capitolo 35 - Contributi
ad opere di miglioramento
agrario e pastorali e premi per
spese edilizie di piccoli pro-
prietari . . . » 2.970.000

Capitolo 36 - Concorso
ad istituzioni per azioni di in-
cremento agrario nella Regio-
ne (stazioni sperimentali fito-
patologiche, ecc.) e progetta-
zione di orti botanici . . . » 1.820.000

Totale delle variazioni in
aumento . . . L. 11.290.000

E' appena il caso di fornire qualche chia-
rimento in merito al capitolo 6 bis che in un
primo momento fu istituito nella parte spesa
in contro-partita del capitolo 7 in entrata, an-
che di nuova istituzione.

Successivamente mediante storno questo
capitolo si è dovuto impinguare con un ulterio-
re importo di L. 1.800.000 a carico del bilan-
cio. Infatti, in materia di previdenza sociale e
Cassa malattia per il personale, parte della spe-
sa compete ai beneficiari e parte all'Ente datore
di lavoro.

Invero, considerato il numero esiguo di
variazioni rispetto a quello a cui vanno normal-
mente soggetti i bilanci di tutti gli Enti pub-
blici, perché è impossibile prevedere tutto ed
al centesimo, si può concludere che il preven-
tivo 1949 dell'Ente Regione ha risposto in mo-
do abbastanza soddisfacente alle pratiche ne-
cessità manifestatesi nel corso della gestione.

* * *

Per la felice congiuntura, da un canto, del-
la prudenza con la quale sono state impostate
in bilancio le voci delle entrate, dall'altro, del-
l'incremento dai gettiti fiscali maturatosi nel
corso dell'anno (i canoni per grandi derivazio-
ni furono quadruplicati) e infine per le econo-
mie realizzatesi nelle spese, il cui ammontare
era stato preveduto in bilancio, evidentemente
con larghezza per essere al coperto di ogni eve-
nienza (l'organizzazione regionale è in fase di
progressivo assestamento), l'esercizio finanzia-
rio 1949 lascia disponibile la complessiva in-
gente somma di L. 671.048.759.

Il Consiglio deve ora decidere come im-
piegarla.

Da tempo ormai l'attenzione della Giunta
si è andata concentrando sul settore idroelet-
trico.

La nostra economia idroelettrica deve ren-
dersi autosufficiente anche nel senso della pro-
duzione. Dobbiamo cioè arrivare a costruire
per nostro conto e con nostri mezzi nuove cen-
trali che ci mettano in condizione di fronteg-
giare i bisogni delle utenze secondo gli ulte-

riori sviluppi che avranno — in un lungo prossimo periodo d'anni — gli usi elettrodomestici e gli impieghi industriali e di trazione.

Diamo anzitutto uno sguardo realistico alla situazione attuale. Nella nostra Regione operano sei Enti idroelettrici di notevole portata economica ed organizzativa: la Società Adriatica di Elettricità, la « Edison », la Società Idroelettrica Piemonte, la Montecatini, la « Sarca-Molveno » e la S.T.E.

L'attività della Società Adriatica di Elettricità nel Trentino non è di rilievo particolare. Partecipa con la quota del 50 % al capitale della Società Anonima di Elettricità « Ponale », concessionaria dell'impianto di Riva, ed esercita la distribuzione dell'energia elettrica in territorio di Grigno attraverso la controllata Società Elettrica Val Brenta.

La « Edison » ha in proprio la Centrale di Pozzolago con derivazione dal Lago delle Piazze, la Centrale di Malgamare con derivazione dal serbatoio del Carerser; la Centrale di Cogolo con derivazione dall'impianto di Malgamare e la Centrale di Mezzocorona con derivazione dal Noce. In Provincia di Bolzano ha in proprio la Centrale di Prato con derivazione dal Vizze; inoltre, nella provincia di Trento, ha in concessione l'utilizzazione di tutto il corso del Noce, e, attraverso la sua controllata Società Elettrica Bresciana, l'utilizzazione del Chiese.

Esercita la minuta distribuzione di energia elettrica in qualche zona della nostra Provincia (Borgo, Roncegno, Carzano, Strigno, Bedollo, Cembra e Pieve di Bono). Non è escluso abbia mire più ampie nel campo della distribuzione. La « Edison » partecipa col 50 % al capitale della Società Anonima di Elettricità Ponale, col 49 % alla S.I.S.M. e con il 20 % alla S.T.E.

La Società Idroelettrica Piemonte ha in proprio l'impianto di Cardano sull'Isarco. Nella nostra Provincia non ha mai preso iniziative

per il collocamento di energia elettrica. Partecipa col 49 % al capitale della S.I.M.S. e col 20 % alla S.T.E..

La Montecatini possiede nella Provincia di Trento l'impianto di Mori e in Provincia di Bolzano l'impianto di Bressanone che utilizza l'Isarco e la Rienza, l'impianto di Ponte Gardena sull' Isarco, altro impianto sul torrente Gardena e l'impianto di Marleno sull' Adige.

Ha portato a termine la costruzione delle centrali di Glorenza e Castelbello e l'utilizzazione dell'Adige, adattando i laghi di Resia a serbatoio. Ha ora in costruzione una centrale ad Ala. La Montecatini utilizza l'intera sua produzione per azionare ed alimentare gli stabilimenti industriali di sua proprietà e non si è mai dedicata, nè pare abbia intenzione di dedicarsi, alla distribuzione dell'energia elettrica.

La « Sarca - Molveno » (SISM) è titolare delle domande di concessione per lo sfruttamento integrale del Sarca ed ha in fase ormai avanzata la costruzione della centrale di S. Masenza.

Alla STE partecipa, ciascuna per il 20 % del capitale azionario, la Società Edison, Idroelettrica Piemonte (SIP), SELT-Valdarso, Terni e Meridionale di Elettricità. (La Idroelettrica Piemonte, la Terni e la Meridionale mettono capo all'I.R.I.).

La S.T.E. è attualmente proprietaria di modesti impianti di produzione nelle Province di Trento e di Bolzano; ha parecchie zone di distribuzione in queste due Province (Arco e Bassa Valle del Sarca, Alta Anaunia, media Valle dell'Adige da Salorno a Laives, Valle dell'Isarco da Bolzano a Chiusa, Val Gardena e Valle di Fiemme). Svolge attualmente una notevole attività costruttiva, avendo in avanzato stato di costruzione un impianto sul torrente Talvera, con centrale in località S. Antonio presso Bolzano, un secondo impianto sull'Avi-

sio, con centrale in vicinanza di Predazzo, ed ha recentemente iniziato la costruzione di un impianto sul torrente Valsura, con centrale a Lana di Merano.

Detto questo, appare evidente che, tolto l'Adige, il cui sfruttamento a scopo idroelettrico appare costosissimo, l'unico corso d'acqua della Regione Tridentina sul quale ancora non siano state accordate concessioni di entità e che quindi rappresenta l'unica residua notevole possibilità di sfruttamento idroelettrico, è l'Avisio, oggetto ormai di varie domande di concessione.

Nella relativa istruttoria la S.I.T. aveva presentato il 15 febbraio 1947 una istanza nella quale chiedeva la concessione di una derivazione dal torrente Avisio in comune di Molina di Fiemme per la produzione di energia elettrica in una centrale da erigersi nella località « Al Convento » del Comune di Egna.

Successivamente, avendo saputo che la Comunità Generale di Fiemme in data 21 marzo 1947 aveva presentato domanda di concessione per lo sfruttamento del Lago di Lagorai, in Comune di Tesero, per la produzione di energia elettrica e per i bisogni delle Valli di Fiemme e Fassa, strinse contatti con la Magnifica Comunità al fine di studiare, in buona collaborazione, la possibilità di una nuova istanza al Ministero dei lavori pubblici per lo sfruttamento di tutto il bacino del torrente Avisio compreso il lago di Lagorai. Tale istanza fu anche presentata in data 20 agosto 1947 in comune accordo, firmata tanto dalla SIT quanto dalla Magnifica Comunità di Fiemme.

Quest'ultima istanza costituisce l'optimum dello sfruttamento razionale dell'intero bacino dell'Avisio.

E di fatti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nella seduta dell'otto novembre corrente, pronunciò il suo voto definitivo in fa-

vore dell'istanza S.I.T. - Magnifica Comunità di Fiemme, che rappresenta e difende, oltre a tutto, prevalenti interessi pubblici. Il voto definitivo del Consiglio superiore ha chiuso l'istruttoria con parere favorevole anche per quanto riguarda l'autorizzazione all'inizio dei lavori a sensi dell'articolo 13 della legge 11 dicembre 1933 n. 1775.

Il voto prevede alcune non sostanziali varianti allo schema di sfruttamento.

Il progetto S.I.T. - Comunità di Fiemme, può essere riassunto, molto sommariamente, come segue:

— l'utilizzazione è ripartita su sette distinte derivazioni principali, facenti capo a sei officine generatrici distribuite lungo tutta l'asta dell'Avisio, dalla presa di Campitello fino a Nave S. Felice.

Le sei officine generatrici sono scaglionate a Soraga, Panchià, Stramentizzo, Egna, Lavis, Nave S. Felice. Di esse, l'officina di gran lunga più importante è la centrale « Al Convento » di Egna, che sfrutta il salto da Stramentizzo ad Egna e che dovrebbe dare da sola una produzione di almeno 400 milioni di Kw. annui.

Le altre officine generatrici dovrebbero aggiungere una produzione complessiva annua di circa 400 milioni di Kw. in maniera che lo sfruttamento integrale del bacino dovrebbe dare circa 900 milioni di Kw. annui (150.000 Kw. nominali medi complessivi agli effetti della corresponsione dei canoni demaniali; 250 mila Kw. di potenza installati nelle centrali).

Secondo i preventivi, la centrale di Egna e lo sfruttamento del salto da Stramentizzo ad Egna, con le relative opere, offrono il vantaggio di un costo eccezionalmente limitato. In valutazione attuale si può parlare di un costo complessivo di circa otto miliardi. Tenuto conto che la produzione potrà essere, per questo

solo salto e in questa sola officina, di almeno 400 milioni di Kwh. se ne conclude che il costo medio di Kwh. viene ad essere di circa 20 Lire, mentre è normale che gli impianti costruiti in questi tempi importino una spesa che va da L. 40 a L. 60 il Kwh.

Il progetto di sfruttamento dell' Avisio, così come elaborato dalla S.I.T. in collaborazione con la Magnifica Comunità di Fiemme, ha una favorevole incidenza molto apprezzabile, anche sul regime del deflusso dell' Adige.

Le tre dighe che il progetto prevede a Stramentizzo, Valda e Pozzolago sul corso inferiore dell' Avisio, serviranno utilmente a modulare le portate e a trattenere le alluvioni ed a tale scopo le due ultime dighe erano già state studiate dal Magistrato delle Acque. Esse permetteranno una trattenuta dei materiali solidi dell' Avisio per oltre due secoli e ciò costituirà un notevole beneficio che sarà particolarmente sentito non solo nel nostro tratto di valle dell' Adige, ma anche nelle province vicine e particolarmente in quella di Rovigo in cui l' Adige è pensile ed il pericolo di piene e di alluvioni rappresenta spesso una minaccia di danni incalcolabili. Sarà inoltre reso bonificabile il vastissimo conoide della foce dell' Avisio e fermato l'inghiaamento del viadotto ferroviario dei Vodi.

Questo, per grandi linee, il progetto S.I.T. - Magnifica Comunità di Fiemme.

Riassumiamo ora la situazione per quanto riguarda il consumo di energia.

E' davvero preoccupante, proprio per quanto riguarda la nostra Regione ed in modo particolare la Provincia di Trento.

Nel periodo prebellico le utenze — quindi i consumi — di energia a scopo domestico o industriale, aumentavano ogni anno di circa il 10 % in progressione geometrica.

Durante la guerra ci fu un arresto nell'aumento dei consumi e però anche un arresto nella costruzione di nuovi impianti idroelettrici.

Ma ora la ripresa dei consumi è talmente vivace che pare voglia recuperare il tempo perduto e le nuove richieste di industriali e di privati portano ad aumentare i consumi anche più del 10 % ogni anno.

Per limitare in questo momento la considerazione alla provincia di Trento, dobbiamo tener presente che noi produciamo autonomamente e cioè mediante impianti di proprietà trentina e di interesse pubblico, quali sono quelli della S.I.T. che non è che una espressione economica del Comune di Trento (come la Etschwerke di Bolzano non è che una espressione economica dei comuni di Bolzano e Merano), noi produciamo circa 250 milioni di Kwh. all'anno; ne consumiamo il 90 % per i nostri usi industriali ed elettrodomestici.

Con l'aumento progressivo è da prevedersi che i consumi fra non molti anni, saranno raddoppiati. I nostri consumi raggiungeranno quindi allora circa 400 milioni di Kwh. Dove andremo a prendere i 150 e più milioni che non saremo in grado di produrre? Li dovremo acquistare dalle aziende privatistiche extra regionali. Se poi la proporzione degli aumenti sarà costante, in una ulteriore serie di anni, i consumi saranno triplicati, quadruplicati. Dove prenderemo l'energia? Dovremo vivere in soggezione delle Società private produttrici per frazione sempre crescente del nostro fabbisogno.

La cosa sarebbe tanto più grave quando si consideri che alla disponibilità in luogo di energia elettrica a prezzi non speculativi è legata la possibilità di incrementare le attività industriali ed artigianali, come insegna la nostra storia economica.

Non c'è vera autonomia in questo settore, se non c'è autosufficienza: quindi produzione adeguata ai bisogni che dobbiamo fronteggiare.

Il preventivo di spesa per la costruzione dell'impianto di Stramentizzo-Egna, è stato fatto con ponderazione e prudenza. E' vero che il costo può essere influenzato da elementi impreveduti, nel corso della costruzione che richiederà tre anni e mezzo o quattro di lavoro, ma si può affermare che in quanto si mantenga l'attuale stabilità dei costi, il preventivo non sarà superato.

L'ammannimento dei fondi potrebbe essere graduale e procedere di pari passo con i lavori di costruzione e quindi, grosso modo, potrà essere scaglionato su un periodo di quattro anni dall'inizio della costruzione.

Questa rateazione del finanziamento costituisce evidentemente una facilitazione, tanto più apprezzabile in quanto, come i tecnici assicurano, la stessa entrata in funzione della centrale può avvenire per gradi, consentendone una più tempestiva sia pur parziale utilizzazione.

Per la realizzazione di questa impresa, la cui capitale importanza non può sfuggire ai signori consiglieri, la S.I.T. e la Magnifica Comunità di Fiemme intendono costituire un Ente che assumerà la forma di Società per azioni ed al quale parteciperanno, oltre la S.I.T. (quindi il Comune di Trento) e la Magnifica Comunità di Fiemme probabilmente altri enti pubblici.

La Regione non può essere assente da una iniziativa così importante per la vita del nostro Paese e non può non riconoscere nel piano finanziario sopra illustrato in forma del tutto sommaria, un eccellente modo di investimento delle sue disponibilità.

La Giunta regionale ha da tempo esaminata la situazione, e fin dalla seduta dell' 11 marzo 1949 ha dichiarato l'opera di interesse

regionale ed ha attribuito alla S.I.T. ed alla Comunità di Fiemme la propria rappresentanza agli effetti dell'esercizio, in istruttoria, di quel diritto di preferenza che è previsto ed assicurato dall'articolo 10 dello Statuto regionale.

I signori consiglieri ricorderanno inoltre l'ordine del giorno presentato dal consigliere Salvetti ed approvato all'unanimità dal Consiglio nella seduta del 9.4.1949.

Ora è opportuno che, approfittando della felice congiuntura delle disponibilità finanziarie che la Regione ha conseguito con l'avanzo della gestione 1949 ed a seguito degli accordi con lo Stato, la Regione destini la maggior parte di tali disponibilità alla partecipazione al capitale azionario dell'Ente che la S.I.T. e la Magnifica Comunità di Fiemme costituiranno, Ente che è opportuno raccolga, se possibile, esclusivamente i propri soci fra gli Enti di interesse pubblico locale.

La Giunta regionale ritiene opportuno proporre che la partecipazione al capitale azionario sia di un miliardo da ammanire, per 500 milioni, mediante l'utilizzazione parziale dell'avanzo dell'esercizio finanziario 1949, e per gli ulteriori 500 milioni mediante l'accantonamento di 100 milioni sui bilanci dei successivi esercizi finanziari 1951-1955 incluso.

L'investimento rappresenta, a parte le considerazioni di opportunità sopra illustrate, un'ottima operazione finanziaria.

Il finanziamento dell'opera, in rapporto al costo di costruzione ed al costo di esercizio, così come sono elaborati dalla S.I.T. e dalla Magnifica Comunità di Fiemme è invogliante, e si può riassumere come segue:

E' pensata la costituzione di una Società per azioni, nella quale la S.I.T. entrerebbe come socio di maggioranza (coi 2/3 del capitale sociale).

All' ammanimento dei mezzi finanziari per la costruzione dell'impianto di Egna, del costo di L. 8 miliardi, sarebbe così provveduto:

a) con apporto di capitale azionario	L. 6.000.000.000
b) con accensione di mutui da estinguersi in 15 anni per	» 2.000.000.000
Totale investimento	L. 8.000.000.000

L'annuo costo dell'esercizio è dai tecnici calcolato — con carattere di previsione naturalmente approssimativa — ma del tutto soddisfacente, anche caricando la gestione delle annualità per il servizio di ammortamento dei mutui, di un equo dividendo per gli azionisti, e degli ammortamenti — e pur partendo da un prezzo di vendita dell'energia prudentemente contenuto — in complessivi 900 milioni.

L'investimento rappresenterà dunque un risparmio apprezzabile che darà ulteriore notevole consistenza patrimoniale alla Regione in aggiunta a quella che le deriva dal suo apprezzabile patrimonio forestale.

Da ricordare che il Comune di Trento, e i Comuni di Bolzano e di Merano, debbono ciascuno ad analoghe iniziative idroelettriche il consolidamento delle loro consistenze patrimoniali. Non fosse esistita la S.I.T., non fosse esistita la Etschwerke, sarebbe venuta meno, per queste nostre principali città della Regione, quella solida base finanziaria che fu sempre argomento di tranquillità e sorgente di forza e di indipendenza economica anche nei momenti più difficili della nostra storia.

Altrettanto sarà per la nostra Regione che vedrà unite così le economie delle due Province, come nel settore forestale così nel settore idroelettrico, progredendo nel tempo in altri settori.

In provincia di Bolzano si delineano, poi, altre possibilità — sia pure più modeste — di sfruttamenti idroelettrici ad iniziativa di comuni. La Giunta ne accerterà i termini economici e tecnici al fine di sottoporre in seguito conseguenti proposte al Consiglio.

* * *

Per l'utilizzazione dei rimanenti 171 milioni 048.759, la Giunta formula le seguenti proposte:

— L. 56.048.759 all'Assessorato ai lavori pubblici in attuazione di una delibera già presa dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio preventivo 1950.

Come i signori consiglieri ricorderanno, in quella occasione lo stanziamento del capitolo 105 di bilancio fu ridotto di 53 milioni per destinare tale somma ad iniziative varie del settore turistico. Deliberando tale operazione il Consiglio però stabilì che il capitolo 105 di bilancio sarebbe stato reintegrato in seguito utilizzando l'avanzo della gestione 1949. I 56 milioni 048.759 saranno quindi destinati a contributi per opere di interesse pubblico (la lieve eccedenza di L. 3.048.759 rispetto ai 53.000.000 sopradetti ha scopo di conguaglio contabile).

— L. 10.000.000 in favore dell'Università di Padova quale contributo straordinario nella spesa per la costruzione della sede della facoltà agraria.

L'Università di Padova sta costruendo la sede della facoltà agraria e finanzia la relativa spesa con contributi delle province venete.

Le Province di Trento e Bolzano, invitate a contribuire con un adeguato stanziamento, rilevarono che la materia dell'agricoltura è competenza della Regione, e, mentre espressero il loro favorevole apprezzamento per l'iniziativa in se stessa inoltrarono la richiesta dell'Università di Padova alla Giunta regionale, che, esa-

*minatola, ritenne doveroso proporre l'accogli-
mento. Non è concepibile che la nostra Regio-
ne si assenti da quest'iniziativa che risponde al-
l'esigenza di una più organica sistemazione del-
la facoltà agraria e costituirà ad onore delle
province venete, una concreta dimostrazione
dell'importanza che le amministrazioni pubbli-
che attribuiscono agli studi agrari.*

— L. 105.000.000 per l'Assessorato attività
sociali.

*Esso ha raccolto durante il corso del 1950
una somma di richieste che da un lato supera-
no, nella loro consistenza, le disponibilità del
bilancio ordinario, d'altro lato non trovano
possibilità di venir riferite in sintesi dato il lo-
ro carattere estremamente eterogeneo.*

*La Provincia di Bolzano ha fatto presente
che da parte dell'Ufficio di assistenza ai rim-
patrianti optanti di Bolzano, che, come è noto,
ha il compito di organizzare un ordinato svolgi-
mento delle operazioni di rimpatrio degli op-
tanti altoatesini ora rimpatrianti mediante la
ricerca e rilevazione delle possibilità di lavoro
e di abitazione, è stata segnalata la possibilità
di lavoro di ricavare alloggi mediante una eco-
nomica sistemazione di sottotetti, granai, ma-
gazzini, ecc. messi a disposizione da privati nei
vari centri della Provincia di Bolzano.*

*Parallelamente in provincia di Bolzano so-
no state segnalate altre iniziative, tendenti al-
l'adattamento di ambienti vari ad alloggi per
senza tetto, appartenenti al gruppo etnico ita-
liano, a Merano, per esempio, da parte del Co-
mune è stato approntato un progetto per l'adat-
tamento di 36 appartamenti di tipo molto eco-
nomico per i senza tetto, che, qualora venisse
assicurato il relativo finanziamento, potranno
essere pronti quanto prima.*

*A Bolzano diverse altre iniziative analoghe
potrebbero trovare immediata realizzazione*

*qualora venisse assicurato un corrispondente fi-
nanziamento.*

*Per la Provincia di Trento l'Assessore ha
raccolto, nel corso di questi ultimi mesi, una
somma di richieste di istituzioni di cantieri di
lavoro nei vari comuni. In taluni casi più evi-
denti e più urgenti si è già autorizzato l'ap-
prontamento dei relativi progetti. A questi ag-
giungasi alcuni progetti che a suo tempo erano
stati inviati a Roma, per l'approvazione da par-
te del Ministero del lavoro e che, essendo ri-
masti scoperti di finanziamento statale, dovreb-
bero venir finanziati dalla Regione.*

*Il Comune di Trento ha predisposto alcu-
ni progetti di cantieri per l'esecuzione di opere
di urgente necessità nelle frazioni per un totale
di 16 milioni circa.*

*A Rovereto, dove già ai primi di ottobre
erano stati segnalati 1200 disoccupati, sono sta-
te finanziate con cantieri di lavoro 12.920 gior-
nate lavorative, di cui però una certa percen-
tuale per lavori di rimboschimento che, per evi-
denti ragioni dovranno avere inizio nella sta-
gione primaverile.*

*Il Comune di Rovereto ha tempestiva-
mente predisposto un piano di cantieri di la-
voro a carico della Regione per un importo di
circa 5 milioni. Così a Riva sono previsti im-
pegni per una cifra complessiva di altri 12 mi-
lioni circa.*

*Nelle varie vallate sarà pure necessario co-
stituire cantieri di lavoro. Vari progetti sono
già in corso di elaborazione.*

* * *

*Dal punto di vista formale gli stanziamenti
proposti dovranno costituire una concreta nota
di variazione al bilancio 1951, che sarà presen-
tata al Consiglio dopo resa operante, a sensi
dell'articolo 49 dello Statuto, la legge di appro-
vazione del bilancio preventivo stesso.*

In questa sede il Consiglio è quindi chiamato a decidere sulla sostanza delle cose: a dichiarare, cioè, se è d'accordo che l'avanzo 1949 sia utilizzato nei modi proposti dalla Giunta. La relativa deliberazione avrà in seguito il suo perfezionamento formale come sopra è detto.

E' però necessario prevedere che trascorrerà del tempo prima che ciò avvenga, mentre la proposta utilizzazione dei fondi ha, per alcuni aspetti, carattere d'urgenza: i cantieri di lavoro, per esempio, rispondono alla esigenza, da tutti riconosciuta, di lenire la disoccupazione nella stagione invernale: non possono essere differiti a primavera.

In quanto, dunque, il Consiglio pronunci il suo assenso acché l'utilizzazione dell'avanzo 1949 venga fatto secondo le proposte della Giunta sopra comunicate — la Giunta vuole sia fin d'ora conosciuto che, ove prima della presentazione della nota di variazione al bilancio 1951 — si presentino ragioni d'urgenza per impiegare parzialmente i fondi in questione (naturalmente entro i limiti previsti) ricorrerà alla procedura di cui al punto 5 dell'articolo 38 dello Statuto ».

Naturalmente l'avanzo di gestione non può essere utilizzato che con una legge, inserendolo nelle entrate del bilancio 1951 o del 1952 come entrata avanzo di gestione del 1949; poi, nello stanziamento delle uscite, fuorerà la diversa utilizzazione che il Consiglio riterrà di deliberare. Al momento attuale questo non è possibile, perché nella legge sulla nota di variazione del bilancio 1951 o 1952 si dovrebbero fare delle precise constatazioni, per esempio la partecipazione all'azienda dell'Avisio. Per questo motivo abbiamo pensato di rimandare tutta la discussione sull'impiego dell'avanzo di amministrazione, gestione 1949, ad una seduta futura. Perciò ritengo inutile anche leggere la seconda parte della relazione della Giunta che si

riferisce esclusivamente all'utilizzazione di questi avanzi di gestione.

(Ich habe mir die Bemerkung erlaubt, dass damals, als dieser Vorlagebericht zur Bilanz 1949 ausgearbeitet wurde — in der Zwischenzeit sind erst 6 bis 7 Monate verflossen — beabsichtigt war, dem Regionalrat nicht nur die Abschlussbilanz 1949 zur Beschlussfassung zu überreichen, sondern auch gleichzeitig den Voranschlag über die Verwertung dieses Gebärungsüberschusses von 671 Millionen Lire zu machen. Tatsächlich enthält der Vorlagebericht des Regionalausschusses konkrete Vorschläge über die Verwendung dieses Gebärungsüberschusses. In der Zwischenzeit hat sich herausgestellt, dass das nicht gut möglich und es zweckmässiger ist, in der heutigen Sitzung die Diskussion nur auf die Abschlussbilanz 1949 zu beschränken und alles, was die Verwendung des Gebärungsüberschusses des Jahres 1949 betrifft, auf eine spätere Sitzung zu vertagen. Ich glaube, es ist daher überflüssig, dass ich den zweiten Teil des Vorlageberichtes zur Verlesung bringe, welcher sich ausschliesslich mit der Verwendung des Gebärungsüberschusses befasst).

PRESIDENTE: Il consigliere Samuelli dà lettura della relazione della Commissione legislativa.

SAMUELLI (D.C.):

« Signori consiglieri,

la Commissione per le finanze e il patrimonio, integrata da due componenti di ciascuna'altra Commissione, a sensi dell'articolo 44 del Regolamento interno del Consiglio regionale, ha proceduto all'esame del Rendiconto consuntivo relativo all'esercizio finanziario '49.

Nel corso di tale esame e quindi anche delle operazioni di verifica, fornirono efficaci

chiarimenti i funzionari della Ragioneria, sempre presenti alle predette operazioni.

Quando richiesti, intervennero a fornire notizie su singole operazioni, gli Assessori competenti o funzionari addetti agli Assessorati; tanto perché la carenza di notizie circa l'attività amministrativa svolta o da svolgere in dipendenza degli stanziamenti in bilancio per l'esercizio 1949, rendeva difficile un giudizio della Commissione.

Questa si è pertanto soffermata a lungo ad esaminare le delibere di impegno delle somme per le attività previste dai vari capitoli, i relativi mandati di pagamento, nonché i documenti annessi, ed ha constatato che, pur in assenza di precise norme legislative che regolassero la contabilità della Regione, la Giunta ha impostato e condotto l'attività amministrativa secondo sani e corretti criteri.

A seguito delle verifiche effettuate, la Commissione può quindi accertare la corrispondenza delle cifre esposte nel rendiconto consuntivo 1949, sottoposto all'approvazione dell'onorevole Consiglio, il quale chiude nelle seguenti finali:

Parte I - ENTRATE:

Riscossioni effettuate . . .	L. 1.020.920.279
Residui attivi da riscuotere »	2.003.259.372

Totale entrate accertate	L. 3.024.179.651
--------------------------	------------------

Parte II - USCITE:

Pagamenti effettuati . . .	L. 425.639.218
Residui passivi, somme impegnate	» 1.927.491.674

Totale pagamenti e impegni	L. 2.353.130.892
Avanzo d'amministrazione »	671.048.759

Pareggio	L. 3.024.179.651
----------	------------------

Giova rilevare che il rendiconto 1949 comprende le operazioni di competenza, tanto di entrata che di uscita, relative al periodo dal 13 al 31 dicembre 1948.

E' evidente che per un periodo di soli 19 giorni, non era possibile procedere ad approntare e far approvare dal Consiglio un bilancio preventivo e conseguentemente un rendiconto consuntivo. Ovvio quindi appare che le operazioni riferentisi a tale periodo siano state conglomerate con quelle dell'esercizio 1949.

Dal rendiconto, in loro possesso, i signori consiglieri avranno certo rilevato il notevole avanzo d'amministrazione che è risultato per l'esercizio in esame, e le sue origini. Ugualmente avranno rilevato le notevoli cifre dei residui passivi ossia delle somme impegnate prima della chiusura dell'esercizio finanziario 1949.

Per quanto si riferisce alle maggiori entrate, rispetto alla previsione, la Commissione si è resa conto, dello stato d'incertezza cui, necessariamente, si è trovata ad operare la Giunta nell'impostazione del primo bilancio regionale, in mancanza di dati che fossero decisamente attendibili.

L'incertezza, ancora, nell'impostazione delle spese, ed il ritardo che ne è seguito nell'approvazione del preventivo per l'esercizio 1949, necessariamente hanno dato origine al notevole volume di operazioni d'impegno di cui si è detto sopra. Di fatto, se allo scadere dell'esercizio finanziario, la Giunta non avesse impegnato le relative somme, non sarebbe stato diversamente possibile attuare l'attività programmata.

Ciò premesso ed al fine di conseguire una amministrazione sempre più ordinata e comunque rispondente alla sua importanza ed alle sue alte finalità, la Commissione fa voti che si prosegua, da un lato, sul sicuro binario della disciplina giuridica degli interventi-leggi appoggio,

e dall'altro, approvando al più presto la legge sulla contabilità generale della Regione.

Circa l'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione, la Commissione, pur riservando ogni definitiva decisione in sede di esame e di approvazione della legge relativa a detto utilizzo, fa proprio l'orientamento generale esposto dalla Giunta nella relazione che accompagna il consuntivo 1949. Ciò specialmente per quanto concerne l'indirizzo relativo allo sfruttamento idroelettrico.

Tuttavia la Commissione, con voto unanime, impegna la Giunta ed il Consiglio a considerare la necessità di un adeguato incremento di fondi per i capitoli 55 e 56 del bilancio preventivo 1951.

Ciò in vista del deciso favore incontrato fra i produttori agricoli per le iniziative promosse con le leggi regionali 10 novembre 1950, n. 20 e n. 21, concernenti i contributi nella spesa per opere di miglioramento fondiario-agrario, e per l'acquisto di macchine e di attrezzi agricoli.

Per quanto concerne le possibilità di iniziative idroelettriche in Provincia di Bolzano di cui è cenno a pagina 15 della citata relazione della Giunta, la Commissione, sentite le dichiarazioni del consigliere dottor Benedikter, cui si è associato il consigliere Amonn, secondo le quali le iniziative stesse sono mature per la loro esecuzione, fa voti che la Giunta s'impegni ad approfondire e risolvere tale problema nel più breve tempo possibile.

La Commissione ha infine esaminato lo schema di legge di approvazione del rendiconto consuntivo 1949, per il quale non trova dover suggerire modifiche.

Ne demanda la discussione al Consiglio a sensi del penultimo comma dell'articolo 42 del Regolamento interno del Consiglio stesso.

Alcuni consiglieri hanno fatto riserva di chiedere ulteriori chiarimenti alla Giunta ed agli Assessori, in sede di discussione presso il Consiglio regionale per l'approvazione del rendiconto consuntivo oggetto della presente relazione.

Specialmente i consiglieri dei gruppi di minoranza si sono riservati di esporre al Consiglio ulteriori rilievi e particolari loro punti di vista in ordine sempre al conto in esame ».

A questo punto devo precisare che la Giunta regionale ha ritenuto di dover introdurre nello schema di legge che approva il rendiconto 1949 alcune modifiche che sono unicamente di carattere formale. La Commissione si è riunita e, esaminate queste modifiche, ha fatto una nota aggiuntiva. Non so se vale la pena di leggerla adesso o quando si è in sede di consuntivo.

« Nota aggiuntiva alla relazione 5 aprile 1951 sul disegno di legge che approva il rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1949 ».

La Commissione legislativa per le finanze e il patrimonio, riunitasi a Bolzano addì 26 giugno 1951, per l'esame del nuovo testo del « Disegno di legge che approva il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1949 », predisposto dalla Giunta regionale in sostituzione di quello già dispensato, con parere favorevole, dalla Commissione stessa nella seduta del 5 aprile 1951;

constatato che il nuovo testo differisce dal precedente per l'introduzione di due nuovi articoli nella parte che si riferisce alle « Disposizioni speciali », articoli che costituiscono un indubbio miglioramento sotto l'aspetto formale del disegno di legge in questione;

preso atto nel contempo che nel fascicolo a stampa riguardante il rendiconto generale della Regione per l'esercizio 1949 è stato inserito il conto del patrimonio;

ritenuto di non dover suggerire modifiche di sorta;

ad unanimità di voti delibera di demandare per la discussione al Consiglio regionale a sensi del penultimo comma dell'articolo 42 del Regolamento interno del Consiglio stesso, il disegno di legge anzidetto nel nuovo testo predisposto dalla Giunta regionale ».

PRESIDENTE: E' aperta la discussione sul progetto di legge per il rendiconto consuntivo dell'anno 1949.

SCOTONI (P.C.I.): Ho fatto parte, come membro aggiunto, della Commissione legislativa che ha esaminato il consuntivo, e credo di dover aggiungere qualche cosa a quello che è stato detto dal Presidente della Commissione stessa. Qualche cosa che, del resto, come risulta dalla relazione stessa, mi ero fatto riserva precedentemente di dire. L'esame di un consuntivo, a mio avviso, dovrebbe fornire una duplice indicazione; uno sul risultato economico e sociale degli stanziamenti effettuati nel bilancio preventivo, del quale si esaminano le risultanze, e l'assicurazione che la gestione da parte dell'amministrazione che presenta il bilancio consuntivo è avvenuta secondo le disposizioni di legge, secondo una retta amministrazione. Per la prima parte non c'è la possibilità di fornire delle indicazioni con una certa precisione, queste indicazioni non sono fornite dalla relazione che si addentra in modo particolare nella parte contabile, ma non tocca la parte consuntiva, risultanze economico-sociali, come dicevo prima, e che in parte sono state esaminate dalla relazione consuntiva che il Presidente

della Giunta ha fatto a nome della Giunta, ma forse avrebbero potuto essere in qualche punto maggiormente precisate in occasione del consuntivo. Mi ricordo, per esempio, di essermi fatto mostrare la documentazione relativa al capitolo 39 e ricordo, riguardo uno stanziamento a favore dell'incremento del bestiame, che là è stata seguita questa procedura. Sono stati dati i fondi all'Ispettorato all'agricoltura, perché li impiegassero appunto per questa destinazione, e l'Assessore, il che mi sembra molto giustamente, nel momento in cui assegnava questi fondi, chiedeva che a spesa fatta fosse presentato un rendiconto di come è stata spesa questa somma, domandava che gli venisse fornita una relazione sui risultati raggiunti, e questa parte purtroppo non è stata data all'amministrazione regionale, e non so se sia stata sollecitata, se sia venuta successivamente. Nel momento in cui abbiamo esaminato, quella relazione non essendoci, ci si trovava di fronte a delle pezze giustificative che dovevano farci sapere che cento mila lire erano andate là, ma non avevamo la possibilità di sapere i risultati che avevano dato queste spese. Per la seconda parte, cioè per il secondo aspetto, per quello che si riferisce alla aderenza dell'amministrazione ad una determinata legge, è chiaro che quando si parte dal presupposto dal quale è partita la Giunta, e che è stato esposto in una relazione testé letta dall'Assessore alle finanze, che cioè la legge sulla contabilità dello Stato non poteva essere applicata alla Regione, nè potevano essere applicate altre leggi, evidentemente la domanda non può avere risposta, perché a quale legge, a quale amministrazione, a quale sistema si può fare riferimento? Evidentemente a nessuna; si potrebbe fare riferimento alla correttezza e al buon senso, e là i pareri possono essere discordi, perché si va nel campo della valutazione soggettiva. Io dico, ad esem-

pio, per conto mio, che nella gestione non si sono tenuti presenti certi indirizzi che sono patrimonio comune di tutte le amministrazioni pubbliche nel nostro Stato. Naturalmente dimostrarlo a parole è cosa difficile; bisognerebbe poterlo dimostrare con documentazione precisa, il che richiederebbe molto tempo. Io mi limiterò a segnalare alcuni casi, dove secondo me, le spese sono state fatte non seguendo i principi generali ai quali ho accennato. Però, prima di farlo, vorrei mettere in rilievo come sia un po' tarda l'epoca della presentazione del bilancio consuntivo che si riferisce al 1949. La Giunta lo ha presentato al 20 dicembre 1950 e la Commissione che doveva esaminarlo per la sua struttura, a mio avviso eccessivamente numerosa per consentire maggiore rapidità di lavoro nell'argomento, ha finito di esaminarlo l'11 maggio 1951. Dall'11 maggio si attese ad oggi, 2 luglio, per portarlo in Consiglio. Ci sono dei motivi che possono trovare giustificazione a questo ritardo; ma vorrei che, se fosse possibile, il tempo venisse accorciato e si riuscisse ad esaminare il consuntivo in termine molto più breve. Vi è un'altra cosa che voglio mettere in rilievo; cioè, esaminando questo bilancio, e la relazione della Giunta al bilancio consuntivo, vi abbiamo notato, come del resto avevamo notato e si poteva notare anche vedendo le cifre nel consuntivo, che sono stati fatti alcuni trasporti di fondi da un capitolo ad un altro, o addirittura sono stati creati dei nuovi articoli di bilancio. Si dice che erano imprevedibili questi spostamenti? Qui si tratta di intendersi. Che cosa si intende per imprevedibile? Io penso che un bilancio che viene presentato in ottobre in un anno che si riferisce all'anno in corso è quasi un consuntivo per il 1949, quindi la parte che può essere lasciata al caso può essere abbastanza limitata; perciò non credo che sia giusto quel compiacimento che vedo espres-

so nella relazione a pagina 9, quando io penso che il bilancio è stato approvato nell'ottobre dell'anno solare al quale si riferiva.

Che non era forse prevedibile che vi sarebbe stata una spesa di illuminazione e di riscaldamento? Cosa che era stata tralasciata nel bilancio ma inserita in seguito nel capitolo 10-bis, o altre cose di questo genere. Ma più che sul fatto al quale ho accennato, questi storni mi hanno dato fastidio per un'altra cosa. Mentre noi, nella stessa seduta nella quale approvavamo il bilancio preventivo per il 1949, avevamo anche votato all'unanimità, meno uno — credo che fosse Defant — una legge che ho visto riportata come n. 2 sugli Atti del Consiglio regionale e nella quale era detto che i trasporti dei fondi non potevano essere fatti dall'esecutivo, ma dal Consiglio regionale, mi dispiace che appena pochi giorni dopo — questi trasporti sono avvenuti entro il 31 dicembre 1949 — si sia dimenticato questo impegno, che evidentemente, votando quella legge, era stato assunto. Mi si dirà che il Commissario del Governo aveva impugnato la legge per determinati motivi, che fra il resto sono stati poi superati, perché oggi siamo qui con una legge molto migliore, ma alla quale si potrebbero fare le stesse obiezioni di carattere generale e di competenza che vennero fatte alla prima. Ma anche se da parte del Commissario del Governo si erano fatte queste eccezioni e si era impedito a quella legge di diventare efficace, e si è costretti a rimanere nel campo di una presa di posizione del Consiglio, credo che tuttavia la Giunta, anziché derogare da quel principio che aveva votato e condiviso con la grande maggioranza del Consiglio, avrebbe dovuto adattarsi alla volontà del Consiglio e non trovare nell'impugnazione del Commissario del Governo motivo per dimenticarsi quello sul quale prima era d'accordo.

Le osservazioni di carattere generale che si possono fare, per conto mio, sono queste. E non pretendo esaurire la materia, perché non ho avuto né voglia né tempo né possibilità di esaminare tutto il consuntivo. Ma sono su per giù queste. Intanto molti impegni che ritengo non siano veri impegni, perché l'impegno, cioè l'obbligo per l'amministrazione di far fronte alle obbligazioni che con delibere andava assumendo nei confronti di terzi, deve essere molto maggiormente precisato che non quelle delibere di impegno che a me sono state sottoposte, altrimenti queste delibere non sono altro che la ripetizione di quello che in sostanza dicono gli articoli di bilancio, e non facendo sorgere il diritto da parte di terzi non costituiscono impegno e le somme, alle quali si riferiscono, dovrebbero passare in economia del successivo bilancio. Vi è poi la dizione degli articoli. Noi sappiamo che le dizioni degli articoli, specialmente nel primo bilancio, erano altrettanto generiche e tuttavia non sono state rispettate. Leggiamo il capitolo 29: « Borse di studio per studenti e studi sull'argomento regionale da assegnare a studiosi » e poi vediamo che con quel fondo è stato istituito un concorso. Un concorso non è una borsa di studio, e non si può che ritenere che l'amministrazione regionale è andata oltre a quella che era la lettera e lo spirito di questo articolo. Così a proposito dell'articolo 39, al quale accennavo prima, per dire che non era stato dato il resoconto di come erano stati spesi i fondi e di quello che si era ottenuto con questa spesa. Abbiamo trovato che, mentre in questo capitolo 39, va fatto riferimento a determinate razze di bestiame, cioè alla razza bruno-alpina, alla razza grigio-nordica e rendena, in realtà sono state sovvenzionate con questi fondi anche altre razze di bestiame, il che probabilmente non era deside-

rato dal Consiglio in quell'occasione. Inoltre, sotto la dizione: « concorsi e miglioramenti del bestiame », abbiamo trovato finanziamenti a consorzi, che naturalmente sono sorti per il preciso scopo di ottenere questi finanziamenti regionali. Abbiamo trovato fra le pezze giustificative dei documenti di ricevuta per somme avute da questi consorzi per spese inerenti alla loro costituzione. Ora mi sembra ovvio che si possa contribuire a favore di un ente il quale già da tempo svolge con soddisfazione la propria opera, e dà garanzia; altrimenti si vengono a creare delle sovrastrutture sulle cui utilità ho estremi dubbi. E là troviamo le spese per la costituzione, 50 o 20 mila lire spese per cancelleria; o 100 mila lire; se si devono costituire questi consorzi che si trasformano poi in strutture burocratiche, tanto valeva affidarci ad altri enti esistenti. Così abbiamo trovato che vi sono dei rimborsi fatti alla Provincia di Trento per spese così dette regionali, che si riferiscono a prima della costituzione effettiva della Regione, a molti mesi prima al maggio del 1948, quando evidentemente non c'era né Consiglio né Giunta e nessuno che poteva impegnare la Regione. Sono cifre molto modeste, straordinariamente modeste, ma non è l'importanza di esse che spaventa, è l'impostazione che io non accetto e non approvo. Così a proposito di questi tali consorzi, sempre a titolo di esame, abbiamo visto acquisti di mezzi di locomozione, quali una motocicletta, effettuato prima della delibera con la quale la Giunta assegnava questo fondo a determinato consorzio. Quindi si è venuti a sanare una situazione già cretasi in precedenza: tale mezzo è stato intestato a singola persona, la quale domani se lo potrà portare a casa, perché il mezzo è intestato a lui. Tutte cose che in un'amministrazione pubblica non possono e non devono stare.

A proposito del capitolo 40 che dice: « *Iniziativa a favore dei consorzi per l'agricoltura* », abbiamo trovato un contributo di due milioni a favore di una cooperativa per l'acquisto delle patate da seme. Si dice che le patate da seme erano molto care, e quindi questa cooperativa non sarebbe stata in condizioni di acquistarle. Ma è facile chiedersi se questa cooperativa poi si è impegnata a metterle sul mercato a prezzo inferiore, in maniera da poter favorire i piccoli contadini ed agricoltori o le ha vendute semplicemente al prezzo corrente, facendo un utile. Purtroppo la risposta non c'è. La domanda resta e, probabilmente o indubbiamente, chi ha potuto usufruire di quel fondo ne ebbe un vantaggio: è logico; ma è altrettanto logico che da parte di un'amministrazione pubblica si sia consentita questa cosa? Oggi noi stiamo per esaminare una legge sulla contabilità regionale a proposito della quale si discuterà e si potranno fare delle osservazioni. Vorrei dire che questa legge è particolarmente utile proprio dopo che abbiamo visto come altrimenti senza una disciplina, le cose non vadano bene. Non vadano bene non nel senso che ci sia qualche cosa di meno onesto e corretto, chè non mi permetterò mai di fare un simile apprezzamento, ma non vanno bene perché non vengono seguiti per l'appunto quei criteri che devono caratterizzare una pubblica amministrazione. Così facendo si instaura un sistema, che specialmente quando è instaurato dall'inizio, può lasciare delle conseguenze che durano anche nel tempo. Avrei desiderato che proprio nel primo bilancio, nel primo anno finanziario si fosse cercato subito di modellare una situazione che era ancora modellabile facilmente, con una creta che non era ancora dura, per avviare in maniera egregia l'amministrazione regionale, per poterla far stare al confronto con qualche altra amministrazione, condotta con criteri pre-

cisi ed esatti. Non è avvenuto! Spero che si cercherà nel futuro di mettere ripiego a questa situazione ed instaurare una precisa disciplina, in modo che ognuno sappia con esattezza come vanno le cose. Ho detto prima che si potrebbe parlare anche più a lungo sull'argomento. Non so se ne valga la pena. Dopo di aver dato questi spunti all'osservazione ed alla riflessione dei colleghi, credo di aver esaurito quello che era il mio obiettivo.

PARIS (P.S.U.): Io non mi sono molto addentrato nell'esame di questo consuntivo anche perché comprendo le difficoltà di impostazione di un bilancio ex novo. E, come ho avuto modo di dire quando fu discusso il bilancio preventivo, sono sempre stato contrario ai contributi a persone. Io credo che nella Regione si stia instaurando un sistema che non è dei più lodevoli. Molto più efficace io riterrei anche per quelli che possono essere i risultati economici degli interventi della Regione, procedere sul binario dei finanziamenti magari a buon mercato, magari che la Regione intervenga totalmente nel servizio degli interessi, ma mai con contributi a persone.

Per quanto riguarda i risultati del bilancio, vi sono state qua e là delle modifiche che ritengo giustificabilissime in quanto non era possibile in un primo bilancio prevedere l'incasellamento di tutte le cifre, prevedere tutte le cifre che dovevano essere stanziare. Però ve ne è qualcuna che non è spiegabile, e precisamente per quanto riguarda il capitolo 8 bis a pagina 7 della relazione, e il capitolo 15 bis a pagina 8 della relazione. E precisamente il capitolo 8 bis perché non comprendo come mai le ritenute erariali ammontino a 1 milione e 600 mila, quando è detto che riguardano ritenute che non riguardano il personale, ma altre persone che non hanno rapporti d'impiego. Se

per il personale è stata stanziata una cifra di circa 300.000 lire, non posso capire come mai vi siano pagamenti a persone estranee, che sopravanzino quelli del personale di ben cinque volte. Così per quanto riguarda il capitolo 15 bis, pagina 8. Se ben ricordo, e se i signori consiglieri si ricordano, era stato convenuto che si doveva adottare lo stesso trattamento fatto per le indennità dei deputati e senatori anche per le indennità degli assessori e consiglieri, in quanto tali indennità sono ritenute compenso di una prestazione esente da qualsiasi tassa: infatti il criterio riconosciuto per i consiglieri regionali è preciso a quello dei deputati. Perché le indennità dovrebbero avere un trattamento diverso? E' una questione di principio che ha la sua importanza e dalla quale deriverebbe prestigio alla Regione ed ai suoi organi. Mi rammarico poi di vedere che l'Assessore all'industria, che aveva un modestissimo stanziamento, se ben ricordo di 15 milioni, non abbia saputo nemmeno impiegare quei 15 milioni, perché c'è stata un'economia di 6 milioni e rotti, quasi sette milioni. Dissi ancora in febbraio, quando si discusse il preventivo per l'esercizio finanziario corrente, della necessità che la Regione istituisca un ufficio di rilevamenti statistici, prima degli interventi regionali, per vedere il risultato ottenuto attraverso gli investimenti, perché la Regione possa rendersi ragione della convenienza di intervenire in determinati settori prima che in altri, e dell'economicità di questi interventi. Lodo la dichiarazione fatta dall'Assessore alle finanze di attendere prima di deliberare sull'impiego dei residui, cioè 671 milioni, perché non vedo come si possa deliberare sullo stanziamento quando non è costituita la società.

PRESIDENTE: Altri consiglieri chiedono la parola? Cristoforetti.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Non voglio fare nessun rilievo di indole generale, ma solo chiedere degli schiarimenti e fare delle osservazioni a proposito del capitolo 4 e precisamente schiarimenti sulle spese di 945.828 lire di cui al capitolo 9 che riguarda « *spese per incarichi di studi speciali nell'interesse della Regione* ». Volevo sapere come sono state attribuite queste 945.828 lire, quali incarichi e quali studi sono stati premiati. Il secondo chiarimento ed il terzo sono al capitolo 56: « *iniziative di propaganda a carattere regionale* », per 5 milioni, completamente utilizzati, ed al capitolo 68: « *contributi a favore dello sviluppo della cooperazione* », 5 milioni completamente utilizzati. Devo fare un grave appunto all'Assessore al turismo per la mancata utilizzazione della somma messa a disposizione per il capitolo 48: « *incremento alla produzione industriale ed attività commerciali* ». Abbiamo lamentato, alla presentazione del bilancio 1949 e 1950 la esiguità delle somme messe a disposizione dell'Assessorato all'industria e commercio, perché questo incremento della produzione industriale serve soprattutto a diminuire quello che è l'indice della disoccupazione e solo potenziando il commercio e l'industria potremo risolvere il problema della disoccupazione. Sono stati avanzati 5 milioni 980 mila su 16, il che vuol dire il 32 % della somma.

Altri rilievi non ho da fare.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Vorrei fare un'osservazione preliminare, che serva un po' di impostazione e metodo alla discussione, quando si esamina un consuntivo, per questa volta e per le volte future. Io enuncio il mio punto di vista; se questo punto di vista non dovesse essere accettato, sarò lieto che questa prima esperienza abbia dato l'occasione per compiere in proposito uno studio.

Se da parte di alcuni consiglieri che hanno preso la parola sono state fatte delle domande in ordine all'utilizzazione di dettaglio di capitoli singoli, la discussione in Consiglio per l'approvazione del bilancio non è sede per queste domande. La sede per queste domande è appunto l'esame da parte della commissione allargata ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento interno, con la rappresentanza di membri di tutta l'assemblea legislativa, nella quale appunto deve e può essere fatta qualunque indagine di dettaglio. Siccome non si porta qui tutta la contabilità con tutti i documenti ecc., non è possibile aver presente le migliaia di operazioni di dettaglio che si vanno facendo in un anno di amministrazione. Per questo che il legislatore, disciplinando la vita dei Comuni, come disciplinando la vita delle province e come in una diversa forma disciplinando la vita dello Stato, ha creato l'organo al quale viene dato l'incarico di procedere a quell'esame di dettaglio approfondito, che rappresentasse il collegio che deve poi pronunciarsi e giudicare. Questo organo è espressione appunto del Consiglio, e emanazione diretta del Consiglio con questo compito specifico. Detto questo dal punto di vista generale, vedremo qualcosa nei casi in cui ricordiamo a memoria. Da un punto di vista generale riterei che è bensì vero che una relazione al bilancio consuntivo è utile premessa anche una conclusione sull'attività amministrativa svolta in un determinato esercizio finanziario e ritenevamo di averla fatta con quell'ampia relazione che vi abbiamo dato già nel gennaio dell'anno scorso su tutta l'attività del 1949. Relazione che in questa è espressamente richiamata, con la frase spesso usata in simili circostanze di considerare quella relazione come integrante di questa, per non ripeterci. Se i consiglieri tengono presente quella relazione, credo che si possa senza esagerare affermare che

tutti gli aspetti della nostra attività, tutti i nostri interventi nei vari settori economici hanno là una ricapitolazione che può essere ritenuta in linea di massima soddisfacente. Vorrei dire che man mano che va perfezionandosi il meccanismo dei nostri rapporti con gli organi dello Stato, riusciremo ad anticipare anche per il consuntivo, come siamo già sulla strada di fare molto decisamente per il preventivo — il preventivo per il 1952 nelle sue linee generali è già pronto — riusciremo ad anticipare i tempi anche per il consuntivo, e rispondendo ad un voto del Consiglio già espresso in precedenti sedute sulla relazione generale. La premetteremo appunto alla presentazione del bilancio, del rendiconto o del consuntivo generale, per l'approvazione. Per questa volta ci siamo limitati alle considerazioni di carattere contabile perché abbiamo espressamente richiamata la relazione generale del febbraio scorso. Il consigliere Scotoni disse in sostanza: la Giunta è partita da una premessa che eliminerebbe ogni discussione di carattere formale, in quanto la Giunta ha premesso che non esiste, fino ad oggi, una disciplina legislativa che regoli l'attività amministrativa della Regione. Non esiste, perché non esiste una legge regionale sulla contabilità generale della Regione.

E non è possibile applicare, in assenza di una precisa norma in tale senso, una legge sulla contabilità generale sul patrimonio dello Stato. Eravamo quindi in una vera e propria fase di vacanza. Ora questo escluderebbe a priori la possibilità di una censura sul modo di impostazione, perché in questa ampia libertà di movimento, che è data dalla situazione attuale, nessun vincolo preciso legava le forme attraverso le quali dovevamo esplicitare l'attività amministrativa della Giunta regionale. Non è possibile uscire da questa situazione altrimenti che con l'emanazione di una legge regionale, e que-

sta legge regionale vi abbiamo già presentato, non senza difficoltà anche quella.

In un primo tempo era stata messa in dubbio la nostra facoltà a legiferare in materia, dubbio che abbiamo potuto risolvere in forma positiva solo attraverso un articolo delle Norme di attuazione ormai votate dal Consiglio dei ministri, e quindi eravamo in sede di tale vacanza legislativa in proposito e noi soprattutto in un primo tempo avevamo interpretato questa situazione come uno degli aspetti di quel fermento innovatore della forma regionale al quale si poteva attribuire grande importanza, cioè rivoluzionare in tutti i concetti tradizionali nelle amministrazioni pubbliche, ed adottare invece il concetto semplificato dell'amministrazione privata. Questo concetto che ci appassionava in partenza, abbiamo dovuto abbandonare poi, in seguito a discussioni avvenute in Consiglio ed alle petizioni ed istanze che sono partite, particolarmente dall'opposizione, la quale ha rilevato subito la necessità di un controllo di legittimità e la necessità di inquadrare la attività amministrativa entro lo schema sia pure adottato dalle amministrazioni pubbliche dello Stato. Ed allora pensate le cose, sentiti anche i pareri di autorevoli consulenti in questa materia, e ritenuto che bisognava orientarsi verso questa soluzione, subito ci siamo liberamente imposti quelle forme che sono molto vicine a quelle della tradizionale amministrazione dello Stato, per applicare di fatto i metodi che voi probabilmente approverete, sia pure con qualche possibile variante, quando approverete la legge sulla contabilità generale della Regione. Ma pur arrivando a questo, per spirito di praticità e tempestività, bisogna dare atto che è vero che eravamo e siamo anche ora in clima di libertà di forme; detto questo, però, spero che tutti i consiglieri che hanno partecipato a quella commissione allargata di cui

si parla all'articolo 44 del regolamento, abbiano potuto constatare che ci siamo dati di fatto già quelle forme che, se non sono perfette, si accostano già molto alla perfezione nel senso dell'uniformità e degli schemi che sono nella tradizione delle amministrazioni pubbliche.

E' stato detto: ritardo nella presentazione in Consiglio del bilancio consuntivo. Se conoscete la via crucis, attraverso la quale passa la definitiva regolazione dei conti con la Ragioneria generale e con la Tesoreria, voi forse vi meravigliereste del contrario, cioè che si sia arrivati a conoscere i nostri conti ancora entro questo tempo. Fu continua la successione delle variazioni. Non è possibile presentare un bilancio consuntivo delle somme spese. Bisogna presentare il bilancio consuntivo delle entrate. Le entrate sono imposte. Le imposte è naturale che sono, per la maggior parte, percepite in ritardo, oltre la scadenza dell'esercizio finanziario. Se il 90 % del processo di accertamento tributario ha termine senza contestazioni e opera a scadenza di legge, c'è per lo meno il 10 % — ma sono ottimista nel fare questa percentuale — che diventa oggetto di contestazione e ha bisogno dell'intervento di organi giudiziari per eliminare le contestazioni e poi, va nel processo patologico della fase di esazione. Qui da noi per fortuna circa il 95 % dell'attività degli organi esattoriali matura alla scadenza, ma c'è il 5 % che va in fase patologica e richiede l'intervento delle forme coattive. Questo crea un complesso di ritardi inevitabili, che sono al di fuori assolutamente delle possibilità di regolamentazione nostra e perfino al di fuori di quelle degli organi dello Stato. Per farvi un esempio, questa relazione era pronta in novembre dello scorso anno, e noi infatti credevamo di aver fatto il punto e tutti i conti relativi alle imposte che ci spettano con gli organi dello Stato. Non era diramata quella relazione che l'In-

tendenza di finanza ci segnala altre esazioni di due imposte che ci costringono a spostare tutte le cifre. Infatti in quella relazione trovate delle cifre mutate, perché all'ultimo momento avvenne una variazione alle entrate, per fortuna a vantaggio nostro, perché sono aumentate delle imposte e ci sono pervenute.

Nel bilancio preventivo si tratta di fare la previsione e quando ci si è messi d'accordo con lo Stato e con gli organi della Ragioneria centrale, al Ministero delle finanze la previsione si imposta e basta. E' previsione e quindi qualche cosa di approssimativo; ma il rendiconto deve essere esatto; e là sono preoccupato, perché il metodo oggi ci porta ad anticipare nel tempo, a meno che non si possa stabilire con gli organi Stato che ci si autorizzi l'utilizzo per le voci d'entrata al 31 dicembre di un determinato esercizio finanziario alla data di quel tale momento, e che le successive operazioni vengano portate nel bilancio successivo. E' un metodo che forse forse passerà, ed io l'ho già intavolato nelle discussioni con i tecnici della Ragioneria dello Stato, i quali trovano molte difficoltà ad ammettere questo perché dicono che allora si trasforma il nostro bilancio in un bilancio di competenza, che è un bilancio di cassa, ed è contro i concetti tradizionali della impostazione dei bilanci pubblici. Forse il quesito si risolverà in questo senso. Se però questa soluzione non potesse aver forma, credete che nonostante tutti gli sforzi e la buona volontà che si può mettere, la presentazione del consuntivo sarà sempre fatta con ritardo, in quanto che sappiamo che le imposte, in parte, comunque non rilevantissima, ma in parte, vengono riscosse con ritardo. Il dottor Scotoni si è rammaricato che nel corso del 1949 da parte nostra siano stati fatti degli storni. Ora non pare a me di poter accettare questa censura. Non faccio la questione della non appro-

vazione, del mancato visto di quei due articoli di legge che il Consiglio a suo tempo aveva approvato. Per me la volontà del Consiglio si era espressa in quel senso e per noi questa volontà doveva comunque essere considerata operante. Ma quella volontà che cosa diceva? Che non volevate che noi si prendesse da un capitolo e che si trasferisse in altro capitolo un determinato stanziamento, cioè che una volta fatta una determinata assegnazione di una somma, quella assegnazione non fosse alterata. Ora che cosa è avvenuto? Non abbiamo alterato nessun'assegnazione e nessuna somma. Quelle variazioni sono partite che si compensano con le entrate e con le uscite al 99 %, lo Stato, non avendo potuto emettere il mandato immediatamente sulle imposte, è ricorso al metodo delle anticipazioni che vengono in entrata e poi devono andare in uscita nel momento in cui il mandato viene emesso e la Regione entra in possesso del suo denaro e rimborsa l'anticipazione. Quindi una cosa meccanica. Per quanto riguarda quei 15 milioni si tratta di utilizzazione del fondo per le spese impreviste. E' vero che in parte avrebbero potuto essere previste, per esempio quella dell'imposta di ricchezza mobile e trattenute dalla Previdenza sociale ad impiegati. Qui permettete di dire che se la dimenticanza l'abbiamo commessa, l'abbiamo commessa tutti e due, perché consideriamo il Consiglio come organo di diretta collaborazione quando sottoponiamo un bilancio preventivo per orientarci ed autorizzarci a fare determinate spese.

Ma ripeto, le spese erano le imposte per il personale, per i nostri assegni, spese di previdenza, spese assolutamente necessarie. D'altronde, eravamo o non eravamo autorizzati a utilizzare il fondo spese impreviste? E questa autorizzazione che gioca per qualche milione nel bilancio di miliardi, non ha rappresentato

nessuno storno effettivo in operazioni votate dal Consiglio regionale, non ha rappresentato alcuna sovrapposizione della volontà della Giunta ad una volontà precisamente manifestata dal Consiglio. Se ci fossimo trovati invece nella condizione di dirvi, supponiamo, prendiamo dei fondi per la costruzione del palazzo regionale e destiniamoli all'agricoltura o altra cosa di questo genere, naturalmente vi avremmo consultati; dove si fosse trattato di alterare realmente la portata e la funzione di uno stanziamento vi avremmo consultati. Ma entro questo limite, nell'assenza di una legislazione che ci costringe a determinate forme, crediamo di aver rispettato in pieno la volontà del Consiglio e non aver mancato assolutamente a quel rapporto di lealtà che deve esistere fra noi esecutori e voi legislatori. L'onorevole Paris dice: Perché non avete chiesto l'esenzione da quella imposta di ricchezza mobile sui contributi? La abbiamo chiesta, ma sono sorte delle difficoltà. Siamo o non siamo equiparabili alla Camera dei deputati? Ed allora viste le difficoltà, ho subito sopita la questione con una soluzione pratica. Io sono un ricercatore di soluzioni pratiche, ed ho detto: tu ragioneria dello Stato guarda di mettere in uscita questa imposta, perché, la riconosci ai fini dell'articolo 60? Sì; allora basta; è una partita di giro: tu mi dai un'entrata, io ti dò un'uscita e la partita si salda. Forse il consigliere Paris è innamorato della questione di principio più che della questione pratica. Anch'io mi innamoro delle questioni di principio, finché non mi costano troppa fatica; più in là vado alla soluzione pratica, e quando la soluzione pratica non danneggia in nulla, accetto la soluzione pratica; e questo è stato il nostro spirito. Cristoforetti chiede delle spese per le quali forse potrà meglio rispondere Girardi. Per la cooperazione, i cinque milioni sono stati utilizzati in contributi nostri a varie federazioni

per i corsi di istruzione ed interventi ed assistenza tecnica, in quanto noi abbiamo un principio generale nella nostra attività amministrativa: dove esistono organi che meritano fiducia, ci serviamo di essi. Per esempio: per quel tale intervento per l'attività zootecnica e l'altro intervento per le patate da seme selezionate e così via, ci rivolgiamo alle organizzazioni esistenti la cui utilità è stata universalmente riconosciuta e che rispondono assolutamente ad un'esigenza zootecnica. Non è che si siano costituiti appositamente consorzi per il contributo. L'esperienza aveva insegnato che queste attività di miglioramento zootecnico si esercitano appunto in quella tale forma. Le somme ed i fondi a disposizione per l'incremento dell'attività di perfezionamento del patrimonio zootecnico si è creduto di darle a questi consorzi, costituendoli là dove non esistevano, anzi venendo incontro perfino nelle spese di costituzione, tutte confluenti allo scopo, che è quello di aiutare l'incremento della zootecnia.

Come ripeto, guardi che il capitolo 9 « *spese per incarichi e studi speciali nell'interesse della Regione, da eseguirsi anche da estranei all'amministrazione* » sarà un complesso di erogazioni varie. Abbiamo fatto fare degli studi al dottor de Stefani sulla legge per ricorsi su materie tributarie, il primo studio sulla legge dei comuni, un tentativo di questa legge, studi a proposito del patrimonio boschivo, soprattutto ai fini di arrivare possibilmente a una utilizzazione dei sottoprodotti, nei compensati e così via. Parecchie attività di indagine e di studio sono state compiute, utilizzando questo capitolo. Non sono in grado di elencarle tutte, perché non attendevo domande di dettaglio sui singoli capitoli, perché immaginavo che fosse accettato il metodo in una discussione generale di apprezzamenti negativi e positivi sull'attività della Giunta, e di approvazione o censura

su tali settori. Ritengo che la sede idonea all'esame di ogni singola voce di dettaglio sarebbe la commissione.

SCOTONI (P.C.I.): Per dire che il Presidente della Giunta ha confermato, che la Giunta si riteneva vincolata al principio, ma era contraria; tanto perché resti confermato. A proposito dei trasporti di fondi, ho citato l'importo, ma non ho citato il capitolo 39 bis, dove viene istituito un nuovo contributo; la somma è esigua; il trasporto si poteva o non si poteva fare? Questo era il quesito che mi ponevo. Per me non si poteva fare; fosse stata una lira o un milione. Per la parte della presentazione, il fatto che noi non si possa sapere al 31 dicembre o qualche mese dopo, con esattezza, quando lo Stato ci deve passare, perché ci sono due imposte che non sono state riscosse, credo che si dovrebbe poter superare. La stessa cosa si presenterà con l'amministrazione dello Stato; invece che presentarsi al 31 dicembre, si presenterà il 30 giugno. Ma avrà trovato un modo per poter lasciare in sospeso quel margine. So che non si può, entro quel limite, determinare con esattezza i ricorsi; ci sarà anche qui un limite maggiore o minore, ci sarà anche nel conto dello Stato. Si tratta di vedere come fa lo Stato, e chiedere che la stessa forma venga applicata nei nostri confronti.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Il Presidente Odorizzi mi ha fatto un'osservazione o, meglio, ha fatto presente che egli ritiene che la sede più adatta per chiedere informazioni di dettaglio sarebbe la sede della commissione. Mi permetto di osservare al Presidente Odorizzi che il mio gruppo è stato escluso dalla commissione stessa ed è stato escluso dopo la mia precisa richiesta che, come antiautonomisti, noi si desiderava entrare a far parte della commissione che avrebbe esaminato il bilancio. Malde-

stramente elementi del partito del gruppo etnico tedesco, e molto più politicamente altri (che pur condividendo il suo punto di vista non l'hanno espresso) si sono opposti. Mi permetto di osservare che quando si è riunita la commissione dell'industria e commercio per la scelta dei due membri che avrebbero dovuto intervenire in rappresentanza della commissione stessa, ho fatto presente la stessa richiesta, richiesta che era stata preceduta in Consiglio da una mia affermazione, che diceva, che se non mi volete nella commissione al bilancio, in Consiglio vi chiederò il resoconto ad ogni articolo dettagliato, obbligandovi a discutere tutti gli articoli. Il Consiglio ricorderà la frase, che non ho messo in pratica, perché ho chiesto delucidazioni su tre articoli. In questa commissione, alla quale erano presenti due membri appartenenti al partito della D.C. ed ero presente, io ho evidentemente dato il voto a me stesso; di fronte alla precisa richiesta di Paris di far parte di questa commissione per il bilancio, e alla mia precisa richiesta, il voto è stato dato a Paris, quindi è stata respinta la mia domanda che era stata fatta già prima. Ora evidentemente, signor Presidente, non potevo essere al corrente di quando avveniva la convocazione della commissione del bilancio; e, non potendo avere nella stessa commissione una persona che fosse vicina ideologicamente al mio modo di pensare, in quanto tutti convinti autonomisti (o almeno a parole convinti autonomisti) e quindi non potevo parlare nella commissione stessa, ritenevo che fosse possibile chiedere queste informazioni in questa sede. D'altra parte, la mia richiesta di informazioni non mirava a fare le pulci, a vedere cioè come è stata spesa ogni minima somma, ma avere delle informazioni sul metodo che hanno seguito la Giunta e l'Assessore responsabile per le assegnazioni dei contributi e per l'utilizzazione della somma. Mi

spiace che il Presidente abbia voluto insistere, credo senza malizia, rivolgendosi al dottor Girardi, relativamente al capitolo 56. Chiedo notizie sulla propaganda turistica durante l'Anno Santo.

Per quanto riguarda la domanda al capitolo 9, si riferiva al fatto di sapere se dallo stesso sono state detratte le somme che sono state date per premi al testo di cultura cosiddetto regionale. Mi pare che siano 500 mila lire. Riferendomi a quel capitolo, mi dispiace che sia stata segnalata l'assegnazione del premio in ritardo, cioè circa 2 mesi dopo che la commissione aveva dato il suo giudizio ed inoltre che si sia incaricato lo stesso autore a rifare il testo. Normalmente quando si giudica che nessuna opera è meritevole da giustificare il premio, viene assegnato un premio che si chiama di risarcimento spese a quelli che hanno concorso e si rinnova il concorso. Tanto più, che il sottoscritto aveva fatto la precisa richiesta, a nome degli insegnanti dell'Alto Adige e di un gruppo di artisti di Trento, che venisse prolungato il termine di presentazione almeno di un paio di mesi, per consentire a queste persone di concorrere. Considerata questa richiesta, si poteva anche rifare il concorso, facendo in modo che venisse presentato un testo più adeguato. Da quello che ho sentito, al capitolo 88 sono compresi i due milioni assegnati ad una cooperativa per l'acquisto di patate da seme sul mercato della Germania. Ritengo che esuli questo dalla competenza della Regione; la Regione non deve intervenire per finanziare cooperative che comperano patate da seme in mercati più cari, per favorire coloro che possono acquistare a prezzo minore, e cioè al prezzo così detto statale, riferendosi al mercato dello Stato. Allora, siccome sono soldi della Regione, questo favore deve essere ripartito; questo guadagno non deve essere riservato agli iscritti a quella deter-

minata cooperativa, ma a tutti. Come ripeto, signor Presidente, lei mi deve scusare di questa mia richiesta di delucidazioni. Lei vede che non potevo in commissione avanzare le stesse richieste. Però io vorrei nuovamente pregarla di far presente che sarebbe utile che uno o due antiautonomisti fossero inseriti in questa commissione che esamina il bilancio consuntivo. Ciò renderebbe possibile di snellire di più il corso delle sedute di Consiglio in quanto che tanti chiarimenti si potrebbero chiedere in sede di commissione e non in Consiglio. Forse il conte Alberti mi potrebbe dire che si poteva adire alla commissione anche non facendo parte della stessa.

ALBERTI (D.C.): Questo non c'entra per niente.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Parlava con me? Anch'io devo osservare che siccome le commissioni si riuniscono a Bolzano e c'è una maggiore spesa per venire, diventa un capriccio per un consigliere il venire a titolo personale a guardare i quintali di carta delle delibere ed altro. Invece se il consigliere fa parte della commissione può lavorare più convenientemente; con gli altri membri della commissione non ha l'aspetto di voler cercare qualche cosa che non va, ma di voler avere cognizione esatta di come avviene l'impostazione del bilancio.

PRESIDENTE: Nessuno chiede la parola? Allora, ai sensi dell'articolo 82 del Regolamento, metto in votazione per alzata di mano il passaggio alla discussione per articoli.

(Auf Grund des Artikels 82 der internen Geschäftsordnung wird über den Übergang zur Erörterung der einzelnen Artikel durch Handaufheben abgestimmt).

Chi è d'accordo di passare alla discussione degli articoli, prego alzi la mano: maggioranza, 1 astensione.

« Disegno di legge che approva il rendiconto cosuntivo per l'esercizio finanziario '49 ».

Articolo 1: « Le somme relative ai tributi erariali che, in attuazione dello Statuto approvato con legge costituzionale n. 5 del 26 febbraio 1948, sono stati devoluti alla Regione per il periodo dal 13 al 31 dicembre 1948, risultano attribuite alla competenza dell'esercizio finanziario 1949 ».

E' posto ai voti l'articolo 1: unanimità.

Articolo 2: « E' convalidato l'unito decreto del Presidente della Giunta regionale n. 8 del 31 dicembre 1949, con il quale è stato effettuato il prelevamento di L. 15.000.000 dal fondo per spese impreviste, iscritto nel capitolo 23 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1949, e ne è stata disposta l'assegnazione ai capitoli di spesa indicati nel decreto medesimo ».

« Decreto del Presidente della Giunta regionale per il Trentino - Alto Adige - 31 dicembre 1949, n. 8: prelevazione di L. 15 milioni dal fondo per spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1949.

Il Presidente della Giunta regionale per il Trentino - Alto Adige:

Visto l'articolo 42 del R.D. 18.11.1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge regionale 4.10.1949, n. 3;

Viste le delibere della Giunta regionale n. 127 del 23.12.1949, n. 154 e 146 del 30 dicembre 1949, n. 157 e 177 del 31.12.1949;

Considerato che sul fondo per spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per l'esercizio 1949, esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta dell'Assessore per le finanze,

d e c r e t a :

Dal fondo per spese impreviste, iscritto al capitolo 23 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per l'esercizio 1949, è autorizzata la prelevazione di L. 15 milioni che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario:

Capitolo 1 - Spese per il Consiglio regionale L. 1.500.000

Capitolo 3 - Spese di viaggio del Presidente della Giunta regionale, del Presidente del Consiglio regionale, degli Assessori » 1.500.000

Capitolo 5 - Spese per le Commissioni legislative . . » 200.000

Capitolo 6 - Segreteria della Presidenza, stipendi e lavoro straordinario . . . » 2.000.000

Capitolo 6 bis (di nuova istituzione) - Contributi di Previdenza sociale e Cassa malattia per il personale . . » 1.300.000

Capitolo 10 bis (di nuova istituzione) - Spese per illuminazione, riscaldamento, pulizia e varie per l'Ufficio regionale » 1.000.000

Capitolo 15 bis (di nuova istituzione) - Imposte e tasse, contributi a carico del bilancio per indennità ed altre competenze ai consiglieri . . . L. 1.700.000

Capitolo 15 ter (di nuova istituzione) - Imposte e tasse, contributi a carico del bilancio per indennità ed altre competenze al personale . . . » 400.000

Capitolo 22 bis (di nuova istituzione) - Spese casuali » 100.000

Capitolo 35 - Contributi ad opere di miglioramento agrario e pastorali e premi per spese edilizie di piccoli proprietari . . . » 2.970.000

Capitolo 36 - Concorso ad istituzioni per azioni di incremento agrario nella regione (stazioni sperimentali fitopatologiche, ecc.) e progettazioni di orti botanici . . . » 1.820.000

Capitolo 39 bis (di nuova istituzione) - Contributi per acquisto ovini e caprini miglioratori . . . » 510.000

Totale L. 15.000.000

L'Assessore per le finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Trento, li 31 dicembre 1949.

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI ».

E' aperta la discussione sull'articolo 2.

CAMINITI (P.S.I.): Io non so come si possa chiedere la convalida di un decreto del-

l'organo esecutivo ad un anno e mezzo di distanza. Questo decreto emanato evidentemente in data 31 dicembre 1949 andava approvato o andava ratificato dal Consiglio nella seduta successiva alla data in cui il decreto è stato emanato. Ad un anno e mezzo di distanza la ratifica mi sembra eccessivamente tardiva, e quindi non posso approvare.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'articolo 2: 39 favorevoli, 3 astenuti, 1 contrario.

Articolo 3: « Sono ratificate le deliberazioni della Giunta regionale n. 177 e 177 bis del 31.12.1949, con le quali sono state introdotte al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1949 le seguenti variazioni:

— Stato di previsione dell'entrata (tabella A):

In aumento:

Capitolo 7 (di nuova istituzione) - Quota a carico del personale per contributi assicurativi, previdenziali e varie L. 300.000

Capitolo 8 (di nuova istituzione) - Partite che si compensano con la spesa (ritenute erariali per il personale) » 1.000.000

Capitolo 8 bis (di nuova istituzione) - Partite che si compensano con la spesa (ritenute erariali per indennità varie) » 1.600.000

Capitolo 9 (di nuova istituzione) - Anticipazioni e rimborsi » 905.000.000

Totale L. 907.900.000

— Stato di previsione della spesa (tabella B):

In aumento:

Capitolo 6 bis (di nuova istituzione) - Contributi di Previdenza sociale e Cassa malattia per il personale . L. 300.000

Capitolo 23 bis (di nuova istituzione) - Partite che si compensano con l'entrata (versamento di ritenute erariali per il personale) . » 1.000.000

Capitolo 23 ter (di nuova istituzione) - Anticipazioni e rimborsi . . . » 905.000.000

Capitolo 23 quater (di nuova istituzione) - Partite che si compensano con l'entrata (versamento di ritenute erariali per indennità varie) » 1.600.000

Totale L. 907.900.000

E' aperta la discussione sull'articolo 3.

CAMINITI (P.S.I.): Per gli stessi motivi che ho esposto in sede di discussione dell'articolo 2 non posso approvare questa ratifica di cui all'articolo 3, deliberazioni votate in data 31 dicembre 1949 e per le quali si chiede la ratifica a un anno e mezzo di distanza.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 3: 38 favorevoli, 5 astenuti, 2 contrari.

Articolo 4: Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1949.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1949, per

la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 3.024.179.651
delle quali furono riscosse » 1.020.920.279

e rimasero da riscuotere L. 2.003.259.372

E' posto ai voti l'articolo 4: 36 favorevoli, 1 astenuto.

Articolo 5: *Le spese ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nello esercizio finanziario 1949, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . L. 2.353.130.892*
delle quali furono pagate » 425.639.218

e rimasero da pagare . . . L. 1.927.491.674

E' posto ai voti l'articolo 5: 36 favorevoli, 1 astenuto.

Articolo 6: *Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1949 rimase così stabilito:*

— Entrate e spese effettive

Entrata L. 2.118.251.081
Spesa » 1.447.202.322

Avanzo effettivo L. 671.048.759

— Contabilità speciali

Entrata L. 905.928.570
Spesa » 905.928.570

Differenza L. —

Riepilogo generale

Entrata L. 3.024.179.651
 Spesa » 2.353.130.892

Avanzo finale L. 671.048.759

E' posto ai voti l'articolo 6: 36 favorevoli, 1 astenuto.

Articolo 7: *Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1949.*

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1949 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

— *Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1949 (capitolo 2)* L. 2.003.259.372

— *Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti* » —

Residui attivi al 31 dicembre 1949 L. 2.003.259.372

E' posto ai voti l'articolo 7: 36 favorevoli, 1 astenuto.

Articolo 8: *I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1949 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:*

— *Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1949 (capitolo 3)* . . . L. 1.927.491.674

— *Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti* . . . » —

Residui passivi al 31 dicembre 1949 L. 1.927.491.674

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Domando la parola per precisare che la mia astensione dalla votazione di questo articolo e dagli articoli precedenti si riferisce al fatto che non avendo fatto parte della Commissione del bilancio e non avendo avuto risposta, non posso votare nè in favore nè contro una cosa che non conosco.

PRESIDENTE: L'articolo 8 è posto ai voti: 40 favorevoli, 1 astenuto.

Articolo 9: « *Disposizioni finali.*

Con successive leggi regionali sarà determinato l'impiego dell'avanzo di amministrazione risultante nell'articolo 4 ».

CAMINITI (P.S.I.): All'articolo 4 non c'è nessun avanzo, è all'articolo 6.

PRESIDENTE: Al posto del n. 4 dopo la parola « *articolo* » va posto il n. 6. Per cui il testo dell'articolo suona come segue: « *Disposizioni finali. - Con successive leggi regionali sarà determinato l'impiego dell'avanzo di amministrazione risultante nell'articolo 6* ».

SAMUELLI (D.C.): Mi pare assurdo aggiungere l'articolo, perché non va sotto l'articolo l'approvazione generica delle leggi, mi pare. Sarebbe bene chiarire.

BALISTA (D.C.): « *Avanzo di amministrazione* », e stop.

SAMUELLI (D.C.): L'articolo 9 finisce lì, è una forma generica che va inserita.

MENAPACE (vice-Presidente del Consiglio - IND): Ma è una formula che costituisce articolo, come è d'uso in tutte le leggi, tranne quelle di un articolo solo.

PRESIDENTE: Ci sono delle proposte da parte del Consiglio che sia messo al posto di 4 il 6. Metto ai voti l'articolo 9 come preletto: unanimità.

Articolo 10: « *La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

E' posto ai voti l'articolo 10: unanimità.

Si procede alla votazione per scrutinio segreto della legge preletta nei singoli articoli. Chi è favorevole alla legge scrive « sì », chi non è favorevole scrive « no ».

(Wer mit dem Gesetz einverstanden ist, schreibt « ja », wer nicht einverstanden ist, schreibt « nein »).

ALBERTI (D.C.): Bisogna fare votazione separata per provincia.

PRESIDENTE: Leggo l'articolo 73 dello Statuto: « *I bilanci predisposti dalla Giunta regionale ed i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della Giunta stessa sono approvati con legge del Consiglio regionale.*

Per l'approvazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della Provincia di Trento e di quelli della Provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è data dal Ministro dell'interno ».

Se nessuno chiede la parola per dichiarazione di voto si fa l'appello dei consiglieri della Provincia di Trento.

(Si procede alla votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione. Provincia di Trento: votanti 22, 19 favorevoli, 2 contrari, 1 astenuto. Provincia di Bolzano: votanti 19, 17 favorevoli, 1 contrario, 1 astenuto. Totale votanti 41, 36 favorevoli, 3 contrari, 2 astenuti.

Il disegno di legge che approva il rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1949 è stato approvato con 36 voti favorevoli, 3 contrari, 2 astenuti.

Punto II. dell'ordine del giorno: « Disegno di legge sulla contabilità generale della Regione ».

La parola all'assessore Mayr.

(2. Punkt des Tagesordnung: Gesetzentwurf über die allgemeine Buchführung der Region).

MAYR (Assessore alle finanze - S.V.P.): « *Relazione alla legge sulla contabilità della Regione »*

Signori consiglieri regionali,

nelle materie concernenti la compilazione, le variazioni e la gestione del bilancio di previsione e la formazione del rendiconto generale, i contratti di alienazione, locazione, somministrazione e appalti di opere, non esistono, com'è noto, norme apposite per le regioni.

Per rendere possibile il proprio funzionamento la Regione ha fatto ricorso ai principi contenuti in alcune delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, in quanto applicabili, e una estensione di tale genere sembra sia prevista anche dalle Norme di attuazione dello Statuto, fino a quando la Regione non avrà provveduto con proprie leggi.

Al riguardo la Giunta è dell'avviso, tuttavia, che occorra gradualmente eliminare l'an-

zidetta carenza legislativa, provvedendo alla formazione ed alla emanazione delle leggi occorrenti.

Infatti, i cennati principi generali, pur potendo costituire, in molti casi, una base per la disciplina dell'attività amministrativa regionale nei settori suddetti, devono trovare applicazione, per la Regione, in speciali disposizioni informate alle peculiari diverse esigenze, anche d'ordine giuridico, che presenta, nel più vasto ordinamento costituzionale della Repubblica, l'ordinamento regionale nei confronti degli altri Enti territoriali.

Si tratta, in altri termini, di dare una base giuridica certa al funzionamento dell'Ente, quale si è venuto delineando, attraverso l'opera dei suoi organi, nell'ambito dello Statuto, in guisa che i rapporti interni — fra i vari uffici — e quelli esterni siano non soltanto regolari, ma rivestano le forme prescritte, e il controllo di legittimità dello Stato sugli atti della Regione trovi questa in possesso delle leggi regolatrici delle sue potestà e ligia alla osservanza delle medesime.

Ha ritenuto la Giunta che la cennata disciplina giuridica sia da attribuirsi alla competenza della Regione, non soltanto perché l'articolo 4 n. 1 dello Statuto conferisce ad essa la potestà legislativa di ordinare i propri uffici e, in conseguenza, di regolare i rapporti che tra di essi si stabiliscono e lo svolgimento delle varie funzioni agli stessi affidate, ma, principalmente, in virtù dell'autonomia conferita all'Ente, in cui è insita la potestà generale di organizzazione.

La Giunta, pertanto, ha predisposto l'unito disegno di legge — che si sottopone alla vostra approvazione — il quale comprende un primo gruppo di norme, concernenti la materia della contabilità generale e, in sostanza, la gestione del bilancio regionale.

Le altre materie sopraelencate formeranno oggetto di altro provvedimento legislativo — che sarà predisposto appena possibile — nel quale sarà altresì compresa la materia, notevolmente importante, dell'amministrazione del patrimonio regionale.

L'unito disegno di legge si divide in cinque capi: il primo contiene le disposizioni generali, gli altri quattro riguardano rispettivamente il bilancio regionale, la gestione delle entrate e delle spese, il servizio di tesoreria e il rendiconto generale.

Con le norme del primo capo, mentre giuridicamente si inserisce l'Ufficio di ragioneria nell'ordinamento dei servizi regionali, si precisano i compiti e le funzioni dell'Ufficio medesimo, in guisa da costituirne un organo di controllo, per quanto riguarda la gestione dei fondi, e di amministrazione attiva per la predisposizione del bilancio e del rendiconto generale, nonché dei provvedimenti legislativi che comportano oneri per la Regione.

Alla Ragioneria, inoltre, è affidata la vigilanza sull'amministrazione del patrimonio secondo le direttive della Giunta regionale alla quale, com'è noto, l'articolo 38 n. 3 dello Statuto attribuisce una specifica competenza al riguardo.

Il capo secondo, definita la natura del bilancio regionale che, al pari dei bilanci degli enti pubblici locali e di quello dello Stato, è di competenza, ne detta le norme per la compilazione.

Sopra alcuni principi fondamentali sanciti in dette norme è da portarsi la particolare attenzione di codesto onorevole Consesso.

Anzitutto, con l'articolo 9 si è voluto stabilire che il bilancio deve risultare in pareggio, poiché sembra che tale sia il fine delle norme statutarie sulla finanza della Regione e, in particolare, di quelle relative alla devoluzione ad

essa, in tutto o in parte, di tributi erariali, a cui sono da aggiungere le entrate proprie della Regione.

Infatti, le percentuali di alcuni tra i più importanti di detti tributi non sono stabilite, com'è noto, in misura fissa, ma vengono determinate di anno in anno d'intesa con il Governo centrale, ciò che, mentre conferisce al bilancio regionale l'elasticità per adeguarsi alle mutevoli esigenze della Regione, permette di commisurare la parte attiva del bilancio a quella passiva, determinata quest'ultima, dalle esigenze stesse dell'Ente.

La cennata obbligatorietà del pareggio e la necessità di una oculata e saggia amministrazione della cosa pubblica trovano una garanzia nell'articolo 20, il quale, in analogia a quanto dispone l'articolo 81 della Costituzione per lo Stato, stabilisce che la Regione, nell'esecuzione della sua attività legislativa, deve fronteggiare, con i mezzi finanziari occorrenti, gli oneri che ne derivano.

Poiché le previsioni di bilancio, poi, non possono ovviamente coincidere con le entrate e le spese effettivamente gestite nel corso dell'esercizio finanziario, in pratica, al termine di questo, si verificheranno un avanzo o un disavanzo di amministrazione.

Sia l'uno che l'altro devono iscriversi in bilancio per dare la possibilità all'Amministrazione regionale di utilizzare le disponibilità di fondi, in caso di avanzo, ovvero di coprire le spese relative al disavanzo, e a ciò provvede l'articolo 10 del disegno di legge, il cui ultimo comma, tuttavia, dà facoltà alla Regione di inscrivere l'avanzo predetto in più esercizi successivi, al fine di graduarne l'impiego con la maggiore utilità e ponderatezza.

E', infine, sancito nel capo di cui trattasi, il divieto di gestioni di fondi extra bilancio allo scopo evidente di rendere pieno e completo il

controllo di codesto onorevole Consiglio sulla amministrazione regionale.

Particolare rilievo assumono gli articoli 31, 32, 34 compresi nel capo III dello schema sottoposto al vostro esame.

Tali disposizioni, intese a regolare l'effettuazione delle spese e l'erogazione dei fondi di bilancio, hanno lo scopo di temperare l'esigenza fondamentale della osservanza dello Statuto — che all'articolo 38 n. 2 attribuisce alla competenza della Giunta l'attività amministrativa regionale — con la opportunità di non renderne gravoso il funzionamento, stante anche la sua natura di organo collegiale, sottoponendo al suo esame, più volte, nelle varie fasi che attraversano le spese, gli atti relativi, il che potrebbe tradursi in un rallentamento dell'azione amministrativa.

Quindi, pur mantenendo integra, nell'articolo 31, la potestà della Giunta di deliberare tutte le spese di competenza della Regione, si è lasciata al suo esclusivo apprezzamento, del tutto discrezionale, di dare la sua approvazione a programmi, in cui le spese, rientranti negli stanziamenti di bilancio, figurano nell'importo presunto, e di conferire all'Assessore competente la facoltà di determinare, in via definitiva, le spese medesime, il cui ammontare, peraltro, non potrà superare quello presunto, dovendo essere contenuto nei limiti degli impegni assunti dalla Ragioneria in base alle deliberazioni della Giunta.

In tal modo, mentre viene fedelmente osservato lo spirito della norma statutaria succitata, riservando al detto organo collegiale la parte esecutiva delle spese che, costituendo l'attuazione delle deliberazioni della Giunta, può essere svolta con la necessaria speditezza dall'organo individuale — Presidente o, per sua delega, Assessore competente — il quale, mediante gli atti di impegno definitivo e l'emis-

sione dei mandati di pagamento, perfeziona la procedura delle spese medesime e ne assume la responsabilità per l'anzidetta parte esecutiva.

La delega da parte del Presidente della Giunta ai singoli Assessori è stata ritenuta necessaria, poiché, in base allo Statuto, soltanto il primo riveste la qualità di organo regionale e di rappresentante dell'Ente; nulla vieta che essa venga data, in modo continuativo, all'atto della ripartizione degli affari regionali tra gli Assessori medesimi, che, in tal guisa, assumono una effettiva preposizione ai vari servizi.

E' da segnalare, infine, la disposizione contenuta nell'articolo 36, concernente le spese di funzionamento di codesto onorevole Consiglio, con il quale si è ravvisato di dare una soluzione definitiva alla questione sorta sulle modalità per la gestione delle spese stesse, soluzione ispirata al criterio di riconoscere agli organi regionali, pur nel rispetto delle norme costituzionali dello Statuto sulla ripartizione delle competenze, quel limite di indipendenza funzionale, che consegue necessariamente dalla natura delle attribuzioni ad essi conferite.

Nel capo V merita rilievo la norma contenuta nell'articolo 54, 4° comma.

Essendosi ormai ammesso il principio che gli atti amministrativi della Regione debbano essere controllati da un organo dello Stato, con la norma anzidetta si stabilisce che la deliberazione e la relazione di questo organo concernenti il rendiconto generale della Regione siano sottoposti all'esame di cotesto onorevole Collegio, poiché tali atti documentano, tra l'altro, l'avvenuto controllo della gestione finanziaria e la parificazione del rendiconto medesimo. Sembra che in tal modo, essendo già accertata la esattezza delle risultanze contabili del detto importante atto finanziario della Regione, venga evitata ogni ulteriore revisione delle risultanze stesse.

L'unito disegno di legge fissa i principi fondamentali ai quali dovrà uniformarsi il funzionamento dei servizi amministrativo-contabili della Regione.

Essi troveranno uno sviluppo dettagliato nelle disposizioni regolamentari che, per quanto riguarda il servizio di cassa ed economato, sono in corso di approntamento ».

PRESIDENTE: Lettura della relazione della Commissione legislativa.

SAMUELLI (D.C.): Qui abbiamo due relazioni. Parte del contenuto della prima relazione è sostituito dalla seconda.

« Relazione della Commissione legislativa per le finanze e il bilancio

Signori Consiglieri,

più volte in Consiglio regionale, da parte di vari consiglieri, si è auspicata l'emanazione di una legge intesa a dare una disciplina giuridica all'amministrazione regionale, così come, gradatamente, si vanno disciplinando gli interventi di carattere finanziario della Regione in favore di iniziative nei vari settori economici delle due Province.

Mancando ancora delle Norme di attuazione ed in assenza di ogni prassi passata cui trarre esperienza, appariva ovvio non si potesse al riguardo provvedere nei primi anni di vita dell'Ente.

Altrettanto ovvio però appare che si debba provvedere oggi, dopo due successive gestioni nel corso delle quali fu agevole trarre utili insegnamenti, circa le esigenze della tecnica amministrativa regionale.

Nè si poteva più oltre dilazionare l'instaurazione di una disciplina giuridica per questa delicata materia, ora che il bilancio regionale aumenta di consistenza e di importanza.

Per queste ed altre ragioni la Commissione accoglie con favore il disegno di legge sulla contabilità generale della Regione.

Detto disegno venne esaminato nel corso di tre successive sedute.

Rilevato che trattasi di una legge di natura prevalentemente tecnica, la quale si ispira ai concetti che disciplinano la contabilità generale dello Stato, opportunamente adattata alle particolari caratteristiche strutturali degli organi regionali, la Commissione, nella maggioranza, non suggerisce modifiche di grande rilievo, avendo constatato che il progetto proposto è stato compilato con particolare cura e competenza.

Tuttavia, la Commissione indica, per vari articoli, qualche leggera modifica intesa soprattutto a rendere più chiara e sicura l'interpretazione.

Tali modifiche sono qui di seguito indicate e si riportano senza commento riservandosi di illustrarle, ove si rendesse necessario, nel corso della discussione in sede di approvazione della legge al Consiglio regionale.

Per quanto riguarda la modifica proposta all'articolo 33, la Commissione raccomanda la semplificazione del meccanismo burocratico dei pagamenti ».

Quest'ultima parte è superata dalla nota aggiuntiva che leggerò ora.

« Signori consiglieri,

il 5 febbraio 1951 la Commissione legislativa per le finanze e il bilancio dispensava il testo del disegno di legge sulla contabilità generale della Regione con numerose proposte di modifiche ai singoli articoli.

La Giunta regionale si era dichiarata, in via di massima, favorevole all'accoglimento degli emendamenti stessi ad eccezione di quelli proposti per taluni articoli, per i quali sorsero delle perplessità.

Trattandosi di una legge di natura prevalentemente tecnica, la Giunta — su conforme parere della Commissione — sottopose in visione ai tecnici degli organi governativi centrali, lo schema di legge con gli emendamenti proposti dalla Commissione stessa. Accogliendo le osservazioni ed i suggerimenti dati al riguardo dai funzionari degli uffici ministeriali, successivamente la Commissione ha proceduto al riesame dello schema di legge compilato in un testo definitivo perfezionato, soprattutto, sotto l'aspetto formale.

Pertanto la Commissione trasmette ai signori consiglieri il nuovo testo per il quale propone solo le seguenti ulteriori modifiche:

1) al 2° comma dell'articolo 1, sostituire le parole « la composizione » con le parole « l'organizzazione ».

2) All'ultimo comma dell'articolo 34, omettere le parole « e dall'Assessore per le finanze ».

Il consigliere Benedikter propone di modificare il primo comma degli articoli 32 e 34 del progetto in esame come segue:

Articolo 32: « Il Presidente della Giunta regionale e per sua delega, gli Assessori, ciascuno per la parte di propria competenza, a norma del decreto emanato a sensi dell'articolo 36 dello Statuto, assumono con propri decreti gli impegni definitivi di spesa ».

Articolo 34: « La liquidazione e l'ordinazione delle spese sono disposte dal Presidente della Giunta regionale e, per sua delega, dagli Assessori, a norma del decreto emanato a sensi dell'articolo 36 dello Statuto, entro i limiti dei relativi impegni definitivi assunti, ai quali viene fatto riferimento ».

Rileva che secondo il disposto degli articoli 30, 32 e 36 dello Statuto gli Assessori sono direttamente responsabili di fronte al Consiglio

dell'amministrazione degli affari ad essi assegnati e che la delega del Presidente della Giunta deve autorizzarli a compiere tutti gli atti esecutivi della delibera presa collegialmente dalla Giunta. Ciò anche per eliminare una complicazione burocratica suscettibile di intralciare la snellezza del funzionamento dell'organo esecutivo della Regione.

La Commissione, prendendo atto della proposta del dottor Benedikter, ne demanda la discussione al Consiglio.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione sulla relazione della Giunta e della Commissione legislativa e sulla legge in generale.

Se nessuno prende la parola metto in votazione il passaggio alla discussione per articoli della legge. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Articolo 1: « E' istituito nell'Ente Regione, alle dipendenze dell'Assessore per le finanze, un Ufficio di Ragioneria.

La compilazione ed il funzionamento dell'Ufficio saranno determinati col regolamento per l'attuazione della presente legge.

Il funzionario preposto ai servizi relativi assume la qualifica di „ Direttore capo della Ragioneria regionale ” ».

MENAPACE (vice-Presidente del Consiglio - IND.): Riguardo alla stesura del testo, spero che questi sottotitoli, scritti nel testo interno, non risulteranno nella legge. Se dovessero risultare nella legge dovrebbero essere iscritti come veri titoli e capi, mentre i capitoli sono indicati nelle premesse. Quindi credo che le didascalie che figurano qui fra parentesi siano messe a titolo indicativo e non facciano parte del testo di legge, perché altrimenti la formulazione di esse dovrebbe essere precisa, e non approssimativa come questi titoli interni. In

secondo luogo prego i signori consiglieri di voler cancellare la dicitura « ente Regione » perché è sgrammaticata. La Regione si chiama Regione, come il Comune si chiama Comune e la Provincia si chiama Provincia. Si dice « Provincia di Torino », « Regione siciliana » e non « ente Regione » come non si dice « ente Stato ». In tutti i casi dove figura la parola ente, bisogna cancellarla.

PRESIDENTE: Presenta un emendamento soppressivo per la parola « ente » per tutti gli articoli?

MENAPACE (vice-Presidente del Consiglio - IND.): Precisamente.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Io sarei di contrario avviso in ordine alla proposta fatta dal vice-Presidente del Consiglio, professor Menapace. Queste dizioni che sono poste sotto ogni articolo rispondono ad un orientamento moderno della tecnica legislativa, la quale, allo scopo di facilitare l'esame della legge, suggerisce di riassumere in un titolo sintetico l'argomento di ogni singolo articolo. Il metodo è buono, e che qui la dizione possa essere meno perfetta o meno intonata questo può darsi, e pregherei Menapace, man mano che si procede nell'esame della legge di suggerire ed apportare eventuali varianti e miglioramenti che indubbiamente possono aver luogo, ma di sopprimere i titoli non lo riterrei utile. Per quanto riguarda la dizione che si ripete in altre disposizioni di questa legge del termine « ente Regione » neppure sarei d'accordo con lui. E' vero che esiste una « Provincia di Trento » una « Regione Trentino - Alto Adige » e così via, come espressione di organizzazione giuridica costituzionale, ma poi esiste persona giuridica che si articola e che vive come organismo a sè. Nella terminologia mo-

derna e nella dottrina quando si considera la Regione in questo senso, la si considera come ente, non espressione geografica, non espressione giuridico-costituzionale esclusiva, ma organismo che si attua e si esprime attraverso determinate forme; e ad esso si intende far riferimento nella materia che interessa specificatamente la persona giuridica di diritto costituzionale pubblico che vive ed esprime la sua attività amministrativa come ente. Ed in questo senso, anche se la locuzione può essere non armonica qualche volta, credo che nella legge sia opportuno mantenerla perché, ripeto, precisa meglio, centra meglio il concetto di intervento legislativo.

MENAPACE (vice-Presidente del Consiglio - IND.): Quanto alla prima osservazione, cioè a quella delle didascalie, io sono ben d'accordo con il Presidente della Giunta. Non ho detto che si devono sopprimere, ho chiesto che significato hanno, perché, evidentemente non possiamo trascrivere e stampare « istituzione ufficio ragioneria », che è una formulazione inserita a titolo indicativo; se ha da essere titolo all'articolo deve essere formulata con una tessitura connettiva, diversa come la lingua esige. Perciò, se ha funzione di vero titolo, deve essere riformata la dizione di queste voci. Ma osservo che in generale, nei testi di legge che vengono ufficialmente pubblicati, non si usano più formule indicative. La legge viene distribuita per titoli e capi, che raggruppano determinati articoli, a seconda della materia. Le indicazioni utili al lettore per una più rapida consultazione sono collocate in margine.

Quanto al secondo punto, devo insistere, perché se è vero che gli studiosi di diritto nel trattare del comune, delle province e delle regioni, usano, com'è ovvio, la parola ente, che può valere per qualunque altra istituzione; pe-

rò quando in un testo di legge, si designa un comune, una provincia, una regione, si scrive « Regione del Trentino - Alto Adige », e non « ente regione »; il comune di Lavis si chiama « Comune di Lavis » e non « ente comune »; le delibere del Comune o della Provincia non contengono mai la parola « ente » accanto al nome del Comune o della Provincia stessa. Per ragioni linguistiche evidenti, formulo la proposta che sia cancellato il termine « ente » nel testo di legge. Se fosse un testo di giurisprudenza allora sarebbe giustificato; ma in un testo di legge lo ritengo errato.

BENEDIKTER (S.V.P.): Es geht hier der Streit um die Bezeichnung der Region als juristische Person des öffentlichen Rechtes, die sich im Artikel 1 des Gesetzes mehrmals wiederholt; im italienischen Text ist eine Bezeichnung gebraucht, u. zw. « Ente Regione », das aus dem Lateinischen stammt und heissen sollte « Wesen » -Region. Es ist im deutschen Text gar nicht wiedergeben worden, weil man es nicht als zutreffend erachtet hat. Nun ist von Seiten des Doktor Menapace vorgeschlagen worden, diese Bezeichnung auszulassen. Man spricht auch nicht vom Wesen Provinz, Wesen Gemeinden usw., sondern Gemeinde Bozen und Provinz Bozen, und ebenso soll man von « Region » sprechen nachdem die Region Trentino - Tiroler Etschland heisst und damit die Person öffentlichen Rechtes gemeint ist. Ich glaube, man könnte nicht gut auf Deutsch das Wort gebrauchen, das dem italienischen Wort laut entspricht. Man müsste z. B. im Deutschen sagen « in der öffentlichen Körperschaft Region ». Aber meiner Ansicht nach ist diese Bezeichnung zumindest überflüssig. Es wäre die eine Unzulänglichkeit hervorzuheben, besonders im Deutschen, mehr als im Italienischen. In der Region wird ein Kammeramt errich-

tet. Es kann so aufgefasst werden, dass in der Region, als Gebiet betrachtet, kein Kammeramt errichtet wird, sondern nur in der öffentlichen Körperschaft, die als « Region » bezeichnet wird. Im Deutschen wird es einmal klein geschrieben und das andere Mal — als geographischer und juridischer Begriff — mit grossen Anfangsbuchstaben geschrieben. Ich möchte hier einen anderen Antrag stellen, der auch in Bezug auf den italienischen Sprachgebrauch diese Unzulänglichkeiten aus dem Wege räumt und, so viel ich weiss, in anderen Regionalgesetzen zum Ausdruck kommt; anstatt zu sagen « in der Region » oder in der « öffentlichen Körperschaft Region », was meiner Ansicht nach übertrieben ist, zu sagen « im Rahmen oder innerhalb der regionalen Verwaltung » und im Italienischen « presso l'Amministrazione Regionale »; ich glaube, dadurch wird sie am besten gekennzeichnet. Das Amt wird nicht in der Körperschaft errichtet, sondern wird im Rahmen des Verwaltungsaufbaues der Region errichtet.

(A proposito della questione sul termine « ente regione » vorrei fare una proposta intermedia. Ritengo anch'io che l'uso della parola « ente », che indica una persona giuridicamente astratta, e non fisica, non è corretta. Questo nell'ambito della formulazione di un articolo di legge, perché si direbbe che l'ente regione è un tale ente, è una cosa astratta, che viene creata. In italiano non sussiste questo inconveniente, come sussisterebbe in tedesco, dove sia la regione come concetto geografico che giuridico si scrive con lettera iniziale minuscola, mentre « regione » in senso giuridico porta iniziale maiuscola. Vorrei fare la proposta intermedia, che, trattandosi di ufficio che viene approvato non nell'ambito di un ente astratto ma nella struttura, nell'ossatura amministrativa che questo ente si dà per poter vivere, dico — come del

resto ho visto che fanno tutte le leggi regionali in Sicilia ed in Sardegna — « nell'amministrazione regionale », o « presso l'amministrazione regionale ». Credo che questo sia anche l'uso più esatto che si possa fare, l'indicazione più esatta che si possa dare).

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Sono pienamente d'accordo con la tesi propugnata dal dottor Menapace. Infatti se vediamo i vari testi di competenti nella Costituzione italiana nel mentre si parla di una ripartizione territoriale, è creato l'ente chiamato regione, poi, una seconda volta, sempre in riferimento all'articolo 15, si parla dell'ente regione come ente con lettera maiuscola, regione con lettera maiuscola, mentre successivamente si nomina solo la Regione. E' chiaro che va detto esclusivamente « Regione ». Non concordo con l'osservazione o meglio con la scappatoia presa dal dottor Benedikter, perché l'amministrazione regionale è circoscritta alle diverse competenze della regione. La Regione è qualche cosa di più complesso, di più totale o meglio è totale. Quindi per conto mio l'osservazione del dottor Menapace di cancellare « ente » è esatta. E' chiaro che nella definizione si parla di una regione ente autonomo.

CAMINITI (P.S.I.): Io credo che da entrambe le parti ci sia un po' di verità. Ciascuno potrebbe convenientemente, fino ad un certo punto, illustrare la propria tesi riportandone successo. Certo, la Regione è un Ente di per se stessa e non occorre ripeterlo. Quindi lì quando si tratta, come è stato opportunamente osservato da quanti mi hanno preceduto, di stendere un testo divulgativo a scopo didattico, sarà necessario ripetere « ente » e dire o accennare appunto al fatto che la Regione è un ente; ma dove si deve fare una legge, non vedo

la necessità di ripetere concettualmente che è la definizione giuridico - amministrativa di questa regione. Noi potremo, come ho suggerito in un emendamento proposto, saltare lo scoglio dicendo: « *E' istituito nella Regione Trentino - Alto Adige, alle dipendenze dell'Assessore alle finanze un ufficio di ragioneria* ». Avremo risolto il problema molto garbatamente, penso io. Per quanto riguarda poi, la questione delle indicazioni messe a ciascun articolo, anche qui bisogna distinguere se esse sono messe a puro carattere indicativo ed hanno quindi un valore esclusivamente informativo e chiarificativo oppure se sono concepite come formulazione giuridica che il legislatore intende attribuire, ed hanno quindi un'importanza particolare. Per la interpretazione di un articolo talvolta una parola in più o in meno nel titolo, se questo titolo è considerato corpo della legge, ha un particolare valore, ed allora dobbiamo esaminare se sia il caso di arrivare a questo, in quanto noi potremo commettere errori, e non riuscire a condensare in una frase quello che è l'oggetto dell'intero articolo, mettendo l'interprete nella difficoltà di distinguere fra quella che è l'*opinio legis* espressa nel titolo e quello che è invece il contenuto, poi, nel corpo dell'articolo. Evidentemente se arrivassimo a questo secondo punto, cioè entrare nella decisione di considerare come formulazione legislativa anche il titolo messo fra parentesi, arriveremo, mi pare, un po' verso una degenerazione, una decadenza della forma legislativa, perché in fondo noi si vuole aiutare l'interprete ma mi pare, che lo si voglia aiutare troppo. Insomma l'interprete della legge, che è un giudice, l'amministratore, o è un professionista, come anche interprete può essere il privato cittadino, deve avere una certa dimestichezza con la legge. E' troppo comodo mettergli sotto il naso articolo per articolo quali

sono gli oggetti essenziali che vengono detti nel corpo dell'articolo stesso. Mi sembra che sia un po' scivolare verso una forma che anche se non proprio di decadenza, sminuisce quello che è veramente il contenuto che sempre ci si attende da parte di chi è chiamato ad interpretare la legge. Comunque esprimo la mia perplessità su questa questione, signor Presidente, perché fra le due non conosco ancora il pensiero della Giunta: se intende che questi titoli messi fra parentesi abbiano valore di legge o invece se la Giunta ritiene che essi siano posti a puro scopo indicativo e didattico di cosa. Chiedo scusa di non aver capito sufficientemente.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Evidentemente la norma si esprime nell'articolo, nel testo dell'articolo, quello è legge. Il titolo è una premessa all'articolo allo scopo di indicarne sinteticamente il contenuto. E' vero che con questa funzione però un titolo serve anche egregiamente spesso alla interpretazione della norma, perché aiuta l'interprete attraverso questa formulazione sintetica a chiarire qualche possibile perplessità che può sorgere nell'interpretazione dell'articolo. La norma è l'articolo, il titolo un complemento che può avere senz'altro, ed ha di fatto, la funzione di agevolare l'interpretazione a ricercare il pensiero del legislatore. Guardate che l'orientamento moderno è di adottare questo metodo; se prendete il Codice civile, che è la legge fondamentale, questo metodo si adotta; idem nei testi unici, e nelle leggi fondamentali. Andate a vedere e vi accorgete che vi sono titoli molto ben fatti ed un po' meno bene, ma che, arrivando gradatamente verso una forma di espressione della volontà del legislatore, sono quanto più possibile chiari ed attendibili. Sarà anche utile di tentare di ricondurre il concetto

contenuto nell'articolo in titoli sintetici; credo che si deve accettare. Se avete il convincimento che qualcuno di questi titoli, incominciamo da quello dell'articolo 1, sia suscettibile di miglioramento, possiamo andare d'accordo. Personalmente sono per il criterio qui praticamente adottato, cioè premettere anche il titolo all'articolo. E' già accolta la proposta di modificazione all'articolo 1 perché sia detto « *istituzione dell'ufficio di Ragioneria* » invece che « *istituzione ufficio Ragioneria* ». Probabilmente è un puro e semplice errore di trascrizione, ma se si tratta del metodo bisogna esprimere un voto.

CAMINITI (P.S.I.): Io penso che bisogna esprimere un voto sul metodo; non sono del tutto convinto che quello che dice lei sia opera del legislatore. Io credo che questi titoli, che si trovano in alcune edizioni del Codice civile attuale, siano opera di chiosa fatta dal divulgatore, il che è diverso. Non mi risulta che il Codice civile sia stato modificato in questo ultimo tempo. Occorre una legge. Non si può modificare nemmeno il titolo di un paragrafo senza un provvedimento di legge. Confermo la mia perplessità nel giudicare che l'organo legislativo proceda a questa indicazione di titoli degli articoli, in quanto essa costituirà poi fonte di interpretazione di una legge che potrebbe condurre ad una confusione invece che ad un chiarimento. Comunque, poiché abbiamo dato a questo intendimento una certa importanza dal lato sostanziale della legge, non è questione di forma ma di sostanza, in quanto che domani l'interpretazione di questo testo legislativo può essere deviata attraverso i titoli che sono imposti dal legislatore. Prego il Presidente di volere provocare una votazione del Consiglio. Concludo affermando che a mio avviso le dizioni citate sono opera di commento e di chiosa, fatta da vari divulgatori del Codice. Sarà

opportuna, ma non è opera del legislatore, in quanto non mi risulta che il Codice sia stato riformato, in questi ultimi tempi.

TOMA (IND.): Non per essere contrario alla proposta del Presidente, ma penso che abbiamo sempre seguito questa prassi, anche per rendere più semplice l'interpretazione. D'altra parte, che noi dobbiamo dare l'interpretazione anche giuridica al titolo non si può escludere perché vi si esprime il concetto completo di un articolo, lo si chiarisce. Abbiamo visto in sede legislativa, con il benedetto regolamento interno, che siamo scivolati nell'interpretazione. Quindi penso che si semplifica togliendo, in ogni caso, anche nella esposizione materiale e meccanica di trascrizione. Una sintesi del contenuto dell'articolo, messa qui nel titolo, sia pure fra parentesi, ha un valore giuridico. Comunque faccio mia la proposta di non mettere sottotitoli e non chiarire, non sintetizzare il contenuto dell'articolo. Facciamo come abbiamo fatto fin qui, anche per evitare che ci possa essere qualche interpretazione diversa. Ecco perché faccio la proposta di sopprimere i sottotitoli.

PRESIDENTE: Vorrei fare una proposta. Abbiamo testé votato il disegno di legge regionale che approva il rendiconto consuntivo. Anche lì ci sono dei titoli « *disposizioni generali delle entrate* », « *spese di competenza* », ecc. Però questi titoli non si trovano nell'articolo, ma sopra l'articolo, mentre qui sono sotto la numerazione. Per esempio il primo articolo della legge sul consuntivo non comprende il titolo in quanto il titolo viene prima e dice « *disposizioni speciali* », poi segue l'articolo 1, mentre qui i titoli sono sotto il numero dell'articolo.

CAMINITI (P.S.I.): Ma nella legge sul Rendiconto ce ne sono tre! Quella è un'altra cosa!

PRESIDENTE: Si potrebbero evitare delle perplessità nel senso di mettere per esempio il titolo che troviamo qui « istituzione di un ufficio di ragioneria ecc. », prima della numerazione; lo stesso per l'articolo 2. In questo caso i titoli sono fuori dell'articolo, non possono essere compresi negli articoli e non sono normativi come gli articoli stessi. Allora si hanno solo una funzione di chiarimento. Infatti nelle leggi precedentemente votate, questi titoli si trovano fuori degli articoli.

SALVETTI (P.S.I.): Non entro in questa disputa, ma ho qui due testi sotto gli occhi del nostro Statuto e faccio la constatazione che si fa uso di titoli solo che, questo è importante, si parla di sottotitoli. Sottotitolo, cioè prima una definizione generale e poi un sottotitolo. Se osservate sotto la parola « *capo* » primo, secondo o terzo c'è pure il sottotitolo ma sotto ogni articolo singolo non c'è nessun richiamo. Per ogni singolo articolo mi pare che sia un eccesso che potrebbe portare gli inconvenienti prima prospettati.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Credo che abbiamo un po' ragione tutti.

MENAPACE (vice-Presidente del Consiglio - IND.): No, no!

CAMINITI (P.S.I.): No, no!

CRISTOFORETTI (M.S.I.): A chi deve servire la legge? La legge deve servire a coloro che devono applicare i disposti in essa contenuti, deve servire a studiosi, a persone che vogliono conoscere l'organizzazione del sistema

contabile della Regione; come legge regionale inserita nel « Bollettino » che va per lo meno in tutti gli studi dei giuristi. Ritengo che quando il titolo si mantenga sulle generali e richiami esclusivamente l'oggetto contenuto nell'interno dell'articolo stesso, non sia inutile, ma anzi serva a far guadagnare del tempo.

Vi faccio un piccolo esempio, noi abbiamo un regolamento interno del Consiglio, che non è la perfezione. Spesse volte per cercare una qualche disposizione di questo regolamento, dobbiamo leggere 15 o 20 articoli, noi, che abbiamo questo regolamento sempre fra le mani. L'interpretazione diversa che si può dare all'aggettivo, come dice Toma, non la trovo. Ritengo che non si possano creare dei dubbi; e che il titolo dell'articolo quando è mantenuto sulle generali possa essere inserito, in quanto facilita la ricerca. Per conto mio sono dell'opinione che variando stilisticamente e grammaticalmente i titoli, riducendoli e mantenendoli sulle generali, i titoli possano essere molto utili.

MENAPACE (vice-Presidente del Consiglio - IND.): La ragione non può essere di tutti. Qui è stata messa a fuoco una questione che non è soltanto — come ha rilevato Caminiti — di forma: la questione di forma diventa in questo caso questione di sostanza. Nella pubblicazione dei testi del Codice, è vero che ci sono queste indicazioni, che sono fatte in corsivo, ma la stessa cosa è stata fatta nel nostro Regolamento, perché vi è stato aggiunto un indice analitico delle materie con l'indicazione della pagina o degli articoli, in cui ognuno può cercare con facilità la materia. Ma che una simile indicazione possa essere inserita nel testo stesso non è ammesso dall'esigenza della formulazione. Perciò sono del parere che queste indicazioni, quando avessimo a fare una pubblicazione a utilità dei consiglieri, a stampa, potremmo be-

nissimo metterle a margine come dei titolini che possano servire da guida; ma nel corpo della legge non sono al loro posto. Quindi, lasciando i capi, propongo che i sottotitoli vengano soppressi.

PRESIDENTE: Altri chiede la parola? Prima leggo l'emendamento presentato adesso. Trattiamo prima la questione dei titoli, e poi la questione dell'« ente ». Vi sono qui due proposte. Una firmata da Odorizzi, Rosa, Turrini: « *Propongo la modificazione del titolo dell'articolo 1 come segue: Istituzione dell'ufficio di Ragioneria regionale alle dipendenze . . .* ». E' un emendamento del titolo. Poi c'è un emendamento soppressivo dei titoli, firmato da Menapace, Salvetti e Scotoni, che dice: « *Si propone la soppressione delle indicazioni preposte agli articoli della legge sulla contabilità generale della Regione, salvo la distinzione in capi che rimane inalterata* ».

Ora prima apro la discussione su questo emendamento. Chi chiede la parola sulla proposta di emendamento soppressivo.

BENEDIKTER (S.V.P.): Aus Gründen der gesetzestechnischen Klarheit spreche ich mich für den Antrag, der die Titel über den einzelnen Artikel des Gesetzes zu streichen beantragt, aus.

PRESIDENTE: Metto ai voti l'emendamento soppressivo. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: 21 favorevoli, 17 contrari. L'emendamento soppressivo è stato accettato con 21 voti favorevoli e 17 contrari, per cui non leggerò più questi titoli, perché non li considero parte della legge. Leggerò, però, i capi.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Qual'è l'esito della votazione? Io conto 37 presenti.

PRESIDENTE: Se lei intende invalidare, posso rivedere.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Non invalido, ma qui siamo 37, perché stamane lei, in una votazione, ha contato due voti in più; Ballista e un altro erano assenti.

PRESIDENTE: La votazione ha dato un esito abbastanza chiaro, per cui non credo che tornando sulla votazione l'esito cambi.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Volevo pregare, siccome lei ha due segretari che sono molto solerti in certe traduzioni, se richiede che almeno contino giusto.

BENEDIKTER (S.V.P.): Volevo osservare a Cristoforetti che per tenere una migliore disciplina nel conteggio delle votazioni, sarebbe necessaria anche una migliore disciplina nei consiglieri. Ci sono dei consiglieri che entrano ed escono continuamente, appaiono dietro a quella porticina e poi scompaiono, o votano con una mano nell'aula ed il corpo fuori.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): La testa fuori!

PRESIDENTE: Adesso ci sono gli emendamenti per l'« ente ». C'è un emendamento soppressivo: « *Propongo la soppressione della parola « ente », in tutti gli articoli della legge sulla contabilità generale della Regione* », firmato Menapace, Caminiti, Benedikter.

Poi c'è un emendamento firmato da Caminiti, Salvetti e Scotoni, che è modificativo e che dice: « *E' istituito nella Regione (scritto in grande con la erre maiuscola) Trentino - Alto Adige, alle dipendenze dell'Assessore alle finanze, un ufficio di ragioneria* ».

Poi c'è un emendamento firmato Benedikter, Forer e Erckert modificativo che dice: « *E' istituito presso l'amministrazione regionale . . . ecc.* ».

Abbiamo quindi due emendamenti modificativi con la differenza che il primo dice « *nella Regione Trentino - Alto Adige* » e l'altro dice « *presso l'amministrazione regionale* ». Comunque l'emendamento soppressivo generale viene messo in votazione per primo.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Scusi, mi pare che lei non ha chiarito bene, o non ha esposto il principio. Qui si tratta di emendamenti soppressivi, ma uno completamente diverso dall'altro. Potrebbero essere tutti d'accordo sulla soppressione della parola « *ente* » ma ci potrebbero essere di quelli che sarebbero d'accordo di mettere piuttosto « *amministrazione* ».

PRESIDENTE: Lo vedremo dopo.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Ma ciò vuol dire che se ci esprimiamo a favore di questa soppressione, ed io mi esprimevo favorevolmente, con ciò precludiamo la possibilità . . .

CONSIGLIERI: No!

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Perché, normalmente, quando si vota un emendamento soppressivo gli altri cadono.

PRESIDENTE: Noi votiamo solo di togliere la parola « *ente* » dalla legge, poi siamo liberi di votare le altre dizioni modificative che sono state presentate e che vengono in ordine di votazione, per regolamento; per cui votiamo l'emendamento soppressivo e poi gli emendamenti presentati.

SALVETTI (P.S.I.): Mi astengo dal votare questa soppressione perché non ho fatta la ricerca di tutti i casi in cui è stata adoperata la parola « *ente* ». Se i proponenti l'hanno fatta io non lo so, faccio un atto di fede; può darsi che si capiti in tale passo per cui la parola « *ente* » sia indispensabile; propongo che la soppressione sia limitata qui, ma escludere da tutti gli articoli l'apposizione della parola « *ente* » mi sembra quanto meno pericoloso.

PRESIDENTE: I presentatori dell'emendamento soppressivo si riferiscono al primo articolo e cambiano l'emendamento. Chi è d'accordo con l'emendamento soppressivo, prego alzi la mano: 22 favorevoli, 15 contrari.

Passiamo all'altro emendamento. In ordine di precedenza viene prima quello di Caminiti - Salvetti che porta qui il n. 2. E' posto ai voti questo emendamento: « *E' istituito nella Regione Trentino - Alto Adige e alle dipendenze dell'Assessore alle finanze, un ufficio di ragioneria* ». Questo è un emendamento modificativo del primo comma dell'articolo 1.

SALVETTI (P.S.I.): L'ho firmato perché i colleghi me lo hanno fatto vedere, per collegialità, però (*ilarità*) . . . non c'è niente di strano! Dico e suggerisco come esatto « *presso la Regione* » e non « *nella regione* ». Perché se dico « *nella Regione* », il concetto va immediatamente al territorio; se dico « *presso la Regione* » si pensa all'istituto.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte meine Kollegen informieren, dass zwei Anträge eingebracht worden sind, u. zw. der erste, der jetzt zur Abstimmung kommen wird und in dem es heisst « *Bei der Region Trentino - Tiroler Etschland wird eingerichtet . . .* »; während der weitere Antrag, unterschrieben von

mir, Toma und Erckert, besagt « *Bei der Regionalverwaltung der Region Trentino - Tiroler Etschland wird eingerichtet . . .* ».

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Ritengo che la dizione sia errata, non si può istituire « *presso la Regione* ». Cos'è la Regione? Comprende un ente territoriale: « *presso la Regione* ». Non si può dire « *presso la Regione* » o « *nella Regione* » ma « *è istituito presso l'amministrazione regionale* ».

PRESIDENTE: Comunque abbiamo qui due emendamenti: uno dice « *presso la Regione* » e l'altro verrà votato dopo, perché questo è stato presentato prima. Chi vota questo primo non può votare il secondo.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Sono pronto a votare il primo emendamento: « *E' istituito nella Regione* » perché mi piace ed anche il titolo mi piace; anche nella traduzione in tedesco (*legge in tedesco*), mi piace molto; ma non voterò « *presso la Regione* ». Potrei votare « *presso l'amministrazione regionale* », che mi piace meno. Non so se mi avete capito.

PRESIDENTE: I presentatori della mozione insistono?

SALVETTI (P.S.I.): Senz'altro, anche perché ritengo assurda la motivazione data dal collega Cristoforetti. Ho sempre detto: presso

il Governo, presso il Ministero, e ho sempre inteso ente, istituzione e funzionalità che da questa dipende.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Non si può dire « *presso lo Stato* ».

PRESIDENTE: Lei non ha la parola. Se lei parla non potremo mai arrivare ad una votazione. Qui ci sono due emendamenti: « *E' istituito presso la Regione Trentino - Alto Adige* » e « *presso l'amministrazione regionale* ».

CAMINITI (P.S.I.): Credo che la cosa migliore sarebbe quella di fondere queste proposte perché un po' di verità c'è in una e nell'altra. Certo, la disquisizione, se sia più giusto dire « *presso* » o « *nel* », merita attenzione. Presso è una indicazione di luogo, mentre nel è una indicazione istituzionale.

Quindi non è una cosa da niente. Probabilmente dovremmo discutere a lungo e confessare di essere perplessi.

Non posso dire di essere d'accordo con Salvetti o con Cristoforetti. Probabilmente ci vorrà un'intesa, riunendoci intorno a un tavolo. Propongo di sospendere.

PRESIDENTE: Ritengo che la questione debba ancora essere esaminata. Perciò la portiamo a domani alle 9. La seduta è tolta.

(Ore 14,15)

